Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 339

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 339 DELL'11 DICEMBRE 1984:

Supplemento n. 1:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Isernia.

(2748)

Supplemento n. 2:

Ministero delle finanze: Tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e deduzioni fuori tariffa per i comuni della provincia di Cosenza.

(3567)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1984, n. **822.**

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197, recante modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università anzidetta del 12 settembre 1983 che evidenzia errori materiali presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197, relativo al riordinamento della facoltà medesima;

Riconosciuta la particolare necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica sopra citato;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 1197, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983, è rettificato come segue:

Articolo unico

ERRATA	CORRIGE
Art. 131:	
Per il corso di laurea in ingegneria nucleare:	
a) obbligatori sul piano nazionale:	
meccanica applicata alle macchine	meccanica delle macchine
b) obbligatori sul piano della facoltà:	
protezione e sicurezza degli impianti nucleari	protezione e sicurezza negli impianti nucleari
Art. 132:	
Insegnamenti complementari:	
radionavigazioni	radionavigazione
Art. 136:	
... all'atto dell'iscrizione al quarto anno ...	... all'atto dell'iscrizione al terzo anno ...
Art. 138:	
Impianti chimici (impianti chimici II - principi di ingegneria chimica II - chimica industriale II - costruzione di apparecchiature - chimica - economia ed organizzazione aziendale)	Impianti chimici (impianti chimici II - principi di ingegneria chimica II - chimica industriale II - costruzione di apparecchiature chimiche - economia ed organizzazione aziendale)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1984
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1984, n. **823.**

Modificazione allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 51 - nell'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in medicina e chirurgia è inserito l'insegnamento complementare di « statistica medica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1984

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *novembre* 1984
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 13

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 ottobre 1984.

Regolamento dei rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° giugno 1984, a sette anni, emessi per lire 6.500 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210045/66-AU-66 in data 21 maggio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 291, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° giugno 1984, a sette anni, fino all'importo di lire 6.500 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 211204/66-AU-66 in data 23 luglio 1984 con cui si è provveduto, a norma dell'art. 7, terzo comma, del richiamato decreto 21 maggio 1984, ad accertare in nominali lire 6.500 miliardi l'importo effettivamente sottoscritto dei sopraindicati certificati di credito del Tesoro;

Visto, in particolare, l'art. 8 del ripetuto decreto ministeriale 21 maggio 1984, con cui, tra l'altro, è stata affidata alla Banca d'Italia l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui titoli ed al rimborso dei certificati emessi, prevedendone che i rapporti conseguenti a dette operazioni sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio dei certificati di credito del Tesoro a sette anni, con godimento 1° giugno 1984, emessi per lire 6.500 miliardi, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, a partire dal 1° dicembre 1984, mediante mandato di pagamento sulla sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia - Amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa. I relativi mandati di pagamento verranno fatti pervenire alla predetta sezione entro il 27 maggio ed il 26 novembre di ogni anno.

Art. 2.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1 % denominato: « Ministero del tesoro - Certificati di credito del Tesoro a cedola variabile - emissione 1° giugno 1984 - rimborsabili il 1° giugno 1991 - Legge 30 marzo 1981, n. 119 », sul quale saranno accreditate, con la stessa valuta del giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione della Banca d'Italia a termine del precedente art. 1.

Decorsi i termini di prescrizione (per gli interessi cinque anni dopo la data di scadenza delle relative cedole e per il capitale dieci anni dopo la data stabilita per il rimborso) le somme non pagate saranno lasciate a disposizione del Ministero del tesoro.

La Banca d'Italia, su richiesta del Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro, provvederà alla chiusura del conto di cui al primo comma, versando l'eventuale saldo all'entrata del bilancio statale.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, a partire dal 1985, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo dell'anno precedente.

Art. 3.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli saranno effettuati all'esibitore presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 4.

Le cedole ed i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno, in uno col rendiconto di cui al precedente art. 2.

Art. 5.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 6.

Gli atti e i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della Banca medesima e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e dalle tasse sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale sia delle filiali della Banca d'Italia, dei valori, documenti e contabilità inerenti ai certificati di cui al presente decreto, saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale.

I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso, in quanto applicabili ai certificati di credito di cui al presente decreto, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 7.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei titoli viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo di lire 1.950.000.000 pari allo 0,03 % del valore nominale di

lire 6.500 miliardi dei certificati emessi, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 975.000.000 alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito.

La prima rata semestrale sarà corrisposta con riferimento alla scadenza del 1° dicembre 1984.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno 1984 è di L. 975.000.000

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1984
Registro n. 34 *Tesoro, foglio n.* 273

(6715)

DECRETO 6 novembre 1984.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in euroscudi con godimento 22 novembre 1982, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 novembre 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 7343/66-AU-24 dell'11 novembre 1982, debitamente registrato alla Corte dei conti, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo del 13 %, per l'importo di 700 milioni di ECU, da collocarsi parte all'interno e parte all'estero;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale dell'11 novembre 1982, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolanti all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare, alla scadenza del 22 novembre 1984, sui predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 710570/66-AU-24 del 16 giugno 1983, debitamente registrato alla Corte dei conti, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quinto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 giugno 1983, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di ottobre di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex, in data 25 ottobre 1984, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 22 novembre 1982 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi, è di L. 622.325.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentisi ai primi venti giorni del mese di ottobre 1984, è di lire 1.381 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 7343 dell'11 novembre 1982, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 622.325.000 ECU) dei CTE settennali 13 % con godimento 22 novembre 1982, relativamente alla seconda cedola, di scadenza 22 novembre 1984, ammonta a L. 111.726.007.250.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1984
Registro n. 37 *Tesoro, foglio n.* 207

(6716)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 dicembre 1984.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna di commercializzazione 1984-85.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1981 che detta norme nazionali per l'applicazione del regime di premi al mantenimento delle vacche nutrici;

Visto il regolamento (CEE) n. 1244/82 della commissione del 19 maggio 1982, recante le modalità di applicazione del regime di premi per il mantenimento delle vacche nutrici, in particolare l'art. 1, paragrafo 1;

Visto il regolamento (CEE) n. 3442/82 della commissione del 6 dicembre 1984 che proroga la data della presentazione delle domande di premio per il mantenimento delle vacche nutrici per la campagna 1984-85;

Ritenuta l'opportunità di consentire agli allevatori italiani di avvalersi della citata proroga;

Decreta:

Articolo unico

In deroga all'art. 4, terzo comma, del decreto ministeriale 22 giugno 1981, per la campagna di commercializzazione 1984-85 la data del 30 settembre è sostituita dalla data del 31 dicembre.

Roma, addì 6 dicembre 1984

Il Ministro: PANDOLFI

(6772)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 novembre 1984.

Nuova determinazione dei coefficienti attuariali necessari per la costituzione presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali delle riserve matematiche di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1969, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui alla predetta norma;

Vista la legge 15 marzo 1973, n. 44;

Considerato che, in seguito ai miglioramenti e alle innovazioni intervenuti nella legislazione dell'INPDAI, si rende necessario provvedere ad una nuova determinazione dei coefficienti attuariali necessari per la costituzione delle riserve matematiche di cui al citato art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'INPDAI, che, con delibera del 10 febbraio 1984, ha proposto l'adozione di nuove tabelle con le relative istruzioni d'uso, in sostituzione di quelle approvate con decreto ministeriale 10 luglio 1969;

Ritenuto che i criteri adottati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali sono rispondenti allo scopo;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596, sono fissate, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nella misura indicata nelle tabelle che, vistate ed allegate al decreto con le relative istruzioni, ne costituiscono parte integrante.

Art. 2.

Per le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora definite, continuano ad applicarsi le tariffe contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 1969.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 12 novembre 1984

Il Ministro: DE MICHELIS

ISTRUZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE PER LA SISTEMAZIONE DI PERIODI SCOPERTI DI CONTRIBUZIONE NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI AI SENSI DELL'ART. 15 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 MARZO 1968, N. 596.

Le presenti tariffe si applicano quando è chiesto il riconoscimento nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei dirigenti di aziende industriali di periodi di lavoro scoperti di contributi che per sopravvenuta prescrizione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dall'art. 7, ultimo comma, della legge 15 marzo 1973, n. 44, non possono più essere versati (art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596).

Le tariffe medesime trovano, inoltre, applicazione in tutti i casi in cui norme di legge rinviino espressamente alla procedura di cui all'art. 15 citato.

La richiesta di riconoscimento può essere presentata in relazione a periodi lavorativi prestati con mansioni di dirigente a partire dal 1° luglio 1937 per i quali siano stati omessi, in tutto o in parte, i contributi obbligatori:

dal datore di lavoro che ha omesso il versamento o dai suoi aventi causa;

dal dirigente;

dai superstiti del dirigente che avrebbero conseguito le prestazioni previste dalla legge qualora l'adempimento contributivo fosse stato regolarmente effettuato.

Qualora non sia possibile la produzione di alcun documento attestante la retribuzione, ma siano comprovati l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro, la retribuzione annua relativa al periodo scoperto di contribuzione si considera pari ai minimi fissati dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero stabiliti in base all'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

L'operazione di riconoscimento si intende perfezionata quando sia versata, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata dell'Istituto con la quale viene comunicato l'importo da corrispondere, la riserva matematica relativa alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al dirigente, o ai suoi superstiti, in relazione ai contributi omessi.

Se il versamento non è effettuato nel termine indicato, l'operazione si considera come non proposta: l'interessato ha, tuttavia, facoltà di riproporre l'operazione la quale sarà espletata, previa rideterminazione della pensione o quota di pensione e del coefficiente da applicare, in relazione alla nuova domanda.

Il versamento della riserva matematica determina il riconoscimento:

dell'anzianità contributiva corrispondente al periodo per il quale sono stati del tutto omessi i contributi previdenziali;

della differenza di contribuzione tra quella dovuta e quella versata per il periodo di riferimento.

Gli effetti dell'operazione sono fissati al primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale viene presentata all'Istituto la domanda di costituzione di rendita vitalizia.

L'operazione può riferirsi ad individui che si trovano nelle seguenti diverse condizioni:

assicurati in condizione attiva per i quali non risultino versati precedenti contributi;

assicurati in condizione attiva per i quali esista già una pregressa anzianità contributiva;

assicurati che, a seguito del riconoscimento, acquisiscono il diritto immediato ad una pensione diretta ovvero il diritto ad una maggiorazione della pensione diretta già maturata;

nuclei familiari superstiti di assicurati che acquisiscono il diritto immediato ad una pensione indiretta ovvero il diritto ad una maggiorazione della pensione già acquisita.

Per rispondere alle diverse esigenze illustrate, le tariffe si dividono in dieci sezioni, ordinate come segue:

a) *Sezione* 1 - *M*, 1 - *F*.

Contiene i coefficienti relativi agli assicurati (separati secondo il sesso) per i quali, dopo il riconoscimento, l'anzianità contributiva complessiva sia inferiore o pari a quindici anni.

Il valore da utilizzare va individuato all'incrocio tra la riga « età raggiunta » e la colonna « anzianità contributiva » quando si considerino, per quest'ultima, la somma dei periodi già accreditati e dei periodi oggetto del riconoscimento.

b) *Sezione 1-bis M, 1-bis F*.

Contiene i coefficienti relativi agli assicurati (separati secondo il sesso) i quali, dopo il riconoscimento, possono contare su un'anzianità contributiva complessiva superiore ai quindici anni.

Anche in questo caso il valore cercato si trova all'incrocio tra la riga « età raggiunta » e la colonna « anzianità contributiva », considerata come già specificato alla sezione 1.

c) *Sezione* 2 - *IM, IF*.

Contiene i coefficienti relativi agli assicurati i quali, per effetto del riconoscimento, maturano il diritto ad una pensione di invalidità ovvero la maggiorazione di una pensione di invalidità precedentemente acquisita.

Il valore utile deve essere cercato, nella colonna corrispondente al sesso, in corrispondenza dell'età.

d) *Sezione* 3 - *VM, VF*.

Contiene i coefficienti relativi agli assicurati i quali, a seguito del riconoscimento, maturano il diritto ad una pensione di anzianità o di vecchiaia oppure la maggiorazione di una pensione di anzianità o vecchiaia che già percepivano.

Il valore da usare è in corrispondenza dell'età raggiunta, alla colonna M o F.

e) *Sezione* 4 - *WM, WF*.

Contiene i coefficienti relativi ad una vedova/o di assicurato/a che acquisiscono immediatamente una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione indiretta già liquidata.

Il coefficiente utile è in corrispondenza dell'età raggiunta (M o F).

f) *Sezione* 5 - *SIM, SIF*.

Contiene i coefficienti relativi ad un vedovo solo inabile, un orfano solo inabile o un collaterale solo inabile che acquisiscano immediatamente una pensione indiretta oppure la maggiorazione di una pensione indiretta già liquidata.

Il coefficiente da utilizzare è in corrispondenza dell'età raggiunta alla colonna M o F. Nel caso in cui il riconoscimento delle anzianità produca effetti a favore di più collaterali, la riserva matematica è costituita dalla somma delle riserve matematiche riferite a ciascun collaterale.

g) *Sezione* 6 - *KM, KF*.

Contiene i coefficienti relativi ad un orfano solo che non sia inabile e che acquisisca immediatamente una pensione indiretta o la maggiorazione di una pensione già acquisita, beneficio temporaneo perché limitato al raggiungimento dei limiti di età previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'ordine di studi seguito.

Il coefficiente da utilizzare è in corrispondenza della età raggiunta (M o F) e delle colonne 18, 21 o 26.

h) *Sezione* 7 - *GM, GF*.

Contiene i coefficienti relativi ad un genitore che acquisisca immediatamente il diritto ad una pensione indiretta ovvero la maggiorazione di una pensione indiretta liquidata precedentemente.

Il coefficiente da assumere è in corrispondenza dell'età raggiunta, alla colonna M o F. Qualora entrambi i genitori beneficino del riconoscimento, si effettua la somma dei valori calcolati singolarmente per ciascun genitore.

i) *Sezione* 8 - *WK*.

Contiene i coefficienti relativi ad un nucleo familiare costituito da vedova e orfani che acquisisca il diritto a pensione oppure ottenga la maggiorazione di una pensione già liquidata.

Per il coefficiente da assumere si considera solo l'età raggiunta dalla vedova.

l) *Sezione* 9 - *MIK*.

Contiene i coefficienti relativi ad un nucleo familiare che può essere costituito:

I) - da vedovo con orfani;

II) - da vedovo inabile con orfani;

III) - da orfani, di cui uno inabile,

e che acquisisca il diritto ad una nuova pensione ovvero alla maggiorazione di una pensione in corso.

Il coefficiente va ricercato nella prima colonna per nuclei costituiti come indicato in I) e nella seconda colonna per nuclei formati come in II) e III). In entrambi i casi si tiene conto esclusivamente di una sola età: quella che si riferisce al vedovo o, in mancanza, all'orfano inabile.

m) *Sezione* 10 - *KK, KK*-bis, *KK*-ter.

Contiene i coefficienti relativi ad un nucleo di due orfani che acquisisca il diritto ad una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione già acquisita.

Il coefficiente va ricercato all'incrocio delle età raggiunte dai due orfani, nella tabella corrispondente ai limiti di età previsti dalla legge per il corso di studi seguito.

Nel caso in cui il nucleo sia costituito da più di due orfani, la riserva matematica per il riconoscimento delle anzianità si determina sommando alla riserva calcolata per i due orfani più giovani nel modo suindicato, la riserva matematica riferita al più giovane dei rimanenti orfani mediante il coefficiente previsto dalla sezione 6 - KM, KF.

Per il calcolo della riserva matematica che deve essere versata e per l'accredito dei contributi sul conto personale dell'assicurato, a norma del secondo comma dell'art. 15 citato, saranno applicati i seguenti criteri:

A) *Determinazione dell'età del beneficiario.*

L'età del beneficiario della costituzione di rendita vitalizia è calcolata ad anni interi, trascurando le frazioni inferiori a sei mesi e computando per anno intero le frazioni pari o superiori a sei mesi, ed è determinata al primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è presentata la domanda di riconoscimento.

B) *Determinazione dell'anzianità contributiva.*

Il calcolo dell'anzianità contributiva incide sulla scelta del coefficiente valido per la determinazione della riserva matematica esclusivamente nei confronti degli assicurati in condizione attiva.

Anche l'anzianità contributiva — puntualizzata al primo giorno del mese successivo a quello in cui viene presentata la domanda di costituzione di rendita — è calcolata in anni interi in quanto si trascurano le frazioni inferiori a sei mesi e si considerano per un anno le frazioni pari o superiori a sei mesi.

Il valore da assumere nelle tabelle per la determinazione della riserva deve essere riferito ad una anzianità contributiva complessiva che risulti dalla somma dei periodi contributivi oggetto del riconoscimento e dei periodi contributivi già accreditati al beneficiario (siano essi anteriori o posteriori a quelli riconosciuti).

C) *Calcolo della pensione annua.*

Si determina l'importo annuo della pensione o quota di pensione relativa alle carenze contributive che si intendono sanare, riferito a tredici mensilità erogate nell'anno ed al netto delle maggiorazioni per carichi familiari.

Qualora un nucleo familiare sia il beneficiario della operazione di riconoscimento l'importo della pensione deve essere calcolato sulla base della percentuale prevista dalla normativa in vigore applicata alla pensione diretta a seconda del tipo e del numero dei militari superstiti.

Se a favore del beneficiario risultano accreditati altri periodi contributivi e il calcolo della quota di pensione deve essere effettuato come differenza tra la pensione complessiva risultante dall'insieme dei contributi — sia quelli già versati che quelli oggetto del riconoscimento — e la pensione derivante dai soli contributi già accreditati.

Nel caso in cui l'operazione riguardi soggetti di condizione attiva la pensione è quella relativa al sessantacinquesimo anno di età se uomini o al sessantesimo anno di età se donne anche in caso di età inferiore, ferma restando l'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, per età superiore, di cui al terzo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1976, n. 58.

La liquidazione di una pensione immediata — preceduta dalla prescritta domanda di pensione — o la maggiorazione di una pensione in atto hanno decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello nel corso del quale è stata presentata la domanda di costituzione di rendita; pertanto i calcoli relativi alla determinazione della pensione vanno riferiti alla data di decorrenza sopra indicata.

D) *Individuazione del coefficiente da applicare.*

Il coefficiente va ricercato nella sezione corrispondente al caso in esame, tenendo conto dell'età del beneficiario e, quando è il caso, anche del sesso e dell'anzianità contributiva.

E) *Calcolo della riserva matematica.*

I coefficienti delle tariffe rappresentano il corrispettivo che deve essere versato per ogni lira di pensione annua; la riserva matematica che deve essere corrisposta è, quindi, pari al prodotto dell'importo della pensione o della quota di pensione annua, attribuibile a ciascun beneficiario, per il coefficiente da applicare.

TAVOLE

Sezione 1 - M	— *Per individui di condizione attiva, con anzianità contributiva inferiore o pari a quindici anni - Maschi.*
Sezione 1-*bis* M	— *Per individui di condizione attiva, con anzianità contributiva superiore a quindici anni - Maschi.*
Sezione 1 - F	— *Per individui di condizione attiva, con anzianità contributiva inferiore o pari a quindici anni - Femmine.*
Sezione 1-*bis* F	— *Per individui di condizione attiva, con anzianità contributiva superiore a quindici anni - Femmine.*
Sezione 2 - IM, IF	— *Per individui che acquisiscono una pensione di invalidità immediata o la maggiorazione di una pensione di invalidità in atto.*
Sezione 3 - VM, VF	— *Per individui che acquisiscono una pensione di vecchiaia o di anzianità immediata o la maggiorazione di una pensione di vecchiaia o di anzianità in atto.*
Sezione 4 - WM, WF	— *Per vedovi soli o vedove sole che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.*
Sezione 5 - SIM, SIF	— *Per superstiti soli inabili (vedovi, orfani, fratelli) che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.*
Sezione 6 - KM, KF	— *Per orfani soli minorenni che acquisiscono una pensione immediata, temporanea sino al 18° o al 21° o al 26° anno, ovvero la maggiorazione di una pensione in atto.*
Sezione 7 - GM, GF	— *Per genitori che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.*
Sezione 8 - WK	— *Per gruppi superstiti, composti di vedova ed orfani, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.*
Sezione 9 - MIK	— *Per gruppi superstiti, composti di vedovo ed orfani, ovvero di vedovo inabile ed orfani, o di più orfani soli uno dei quali inabile, che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.*
Sezione 10 - KK	— *Per gruppi superstiti, composti di due orfani minorenni — di età Z' e Z" — che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.*
Sezione 10 - KK-*bis*	— *Per gruppi superstiti, composti di due orfani minorenni — di età Z' e Z" — che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.*
Sezione 10 - KK-*ter*	— *Per gruppi superstiti, composti di due orfani minorenni — di età Z' e Z" — che acquisiscono una pensione immediata o la maggiorazione di una pensione in atto.*

Sezione 1 - M — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (*) INFERIORE O PARI A QUINDICI ANNI

MASCHI

Età raggiunta	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI AD ANNI:																Età raggiunta
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	10,1455	10,6020	11,0736	11,5584	12,0591	12,5849											20
21	9,9079	10,3603	10,8264	11,3060	11,8017	12,3131	12,8500										21
22	9,6692	10,1181	10,5800	11,0536	11,5433	12,0496	12,5718	13,1201									22
23	9,4340	9,8744	10,3328	10,8008	11,2844	11,7846	12,3016	12,8349	13,3948								23
24	9,1998	9,6343	10,0840	10,5473	11,0252	11,5191	12,0299	12,5579	13,1025	13,6743							24
25	8,9682	9,3951	9,8388	10,2924	10,7655	11,2536	11,7580	12,2796	12,8188	13,3750	13,9590						25
26	8,6982	9,1588	9,5949	10,0405	10,5038	10,9869	11,4854	12,0005	12,5332	13,0839	13,6518	14,2482					26
27	8,5031	8,8834	9,3539	9,7903	10,2454	10,7185	11,2120	11,7211	12,2471	12,7912	13,3536	13,9336	14,5427				27
28	8,2738	8,6846	9,0730	9,5428	9,9885	10,4534	10,9366	11,4405	11,9605	12,4978	13,0534	13,6279	14,2203	14,8424			28
29	8,0606	8,4509	8,8705	9,2540	9,7339	10,1891	10,6639	11,1575	11,6722	12,2033	12,7556	13,3197	13,9064	14,5115	15,1469		29
30	7,8142	8,2338	8,6326	9,0453	9,4371	9,9272	10,3923	10,8773	11,3815	11,9073	12,4498	13,0104	13,5901	14,1894	14,8076	15,4566	30
31	8,1817	7,9831	8,4118	8,7993	9,2210	9,6212	10,1220	10,5971	11,0926	11,6076	12,1448	12,6990	13,2717	13,8640	14,4763	15,1078	31
32	8,3296	8,3596	8,1567	8,5717	8,9677	9,3985	9,8074	10,3191	10,8045	11,3108	11,8370	12,3859	12,9522	13,5373	14,1425	14,7681	32
33	8,4790	8,5121	8,5429	8,3096	8,7337	9,1383	9,5786	9,9965	10,5193	11,0154	11,5328	12,0706	12,6315	13,2102	13,8081	14,4265	33
34	8,6301	8,6666	8,7005	8,7032	8,4684	8,8982	9,3119	9,7618	10,1890	10,7234	11,2305	11,7593	12,3090	12,8823	13,4738	14,0850	34
35	8,7826	8,8222	8,8595	8,8623	8,8651	8,6213	9,0645	9,4873	9,9473	10,3840	10,9303	11,4486	11,9892	12,5511	13,1372	13,7419	35
36	8,9241	8,9795	9,0200	9,0228	9,0257	9,0285	8,7793	9,2324	9,6647	10,1350	10,5814	11,1400	11,6700	12,2227	12,7972	13,3964	36
37	9,0666	9,1256	9,1822	9,1851	9,1879	9,1908	9,1937	8,9389	9,4022	9,8443	10,3252	10,7817	11,3529	11,8948	12,4600	13,0475	37
38	9,2092	9,2733	9,3336	9,3495	9,3524	9,3553	9,3583	9,3613	9,1006	9,5745	10,0266	10,5185	10,9855	11,5696	12,1239	12,7020	38
39	9,3515	9,4211	9,4867	9,5022	9,5184	9,5214	9,5244	9,5274	9,5305	9,2638	9,7486	10,2111	10,7143	11,1920	11,7897	12,3567	39
40	9,4943	9,5693	9,6405	9,6561	9,6719	9,6885	9,6916	9,6946	9,6978	9,7009	9,4280	9,9240	10,3974	10,9123	11,4011	12,0127	40
41	9,6366	9,7183	9,7951	9,8107	9,8267	9,8429	9,8599	9,8630	9,8662	9,8693	9,8725	9,5932	10,1010	10,5855	11,1125	11,6129	41
42	9,7795	9,8677	9,9514	9,9667	9,9827	9,9990	10,0156	10,0330	10,0362	10,0394	10,0427	10,0459	9,7600	10,2799	10,7760	11,3157	42
43	9,9228	10,0179	10,1083	10,1236	10,1393	10,1557	10,1724	10,1894	10,2072	10,2105	10,2138	10,2171	10,2205	9,9275	10,4601	10,9683	43
44	10,0670	10,1693	10,2667	10,2817	10,2974	10,3134	10,3302	10,3474	10,3648	10,3831	10,3865	10,3898	10,3932	10,3967	10,0964	10,6423	44
45	10,2121	10,3223	10,4272	10,4417	10,4571	10,4732	10,4896	10,5068	10,5244	10,5423	10,5610	10,5645	10,5679	10,5714	10,5749	10,2671	45
46	10,3582	10,4767	10,5897	10,6043	10,6192	10,6349	10,6515	10,6683	10,6860	10,7040	10,7224	10,7416	10,7451	10,7487	10,7523	10,7559	46
47	10,5057	10,6332	10,7547	10,7689	10,7839	10,7992	10,8153	10,8323	10,8496	10,8678	10,8863	10,9051	10,9248	10,9285	10,9321	10,9358	47
48	10,6545	10,7917	10,9227	10,9364	10,9509	10,9663	10,9820	10,9986	11,0161	11,0338	11,0525	11,0715	11,0909	11,1111	11,1148	11,1186	48
49	10,8057	10,9525	11,0936	11,1073	11,1214	11,1364	11,1522	11,1683	11,1854	11,2033	11,2216	11,2407	11,2603	11,2802	11,3010	11,3048	49
50	10,9608	11,1168	11,2679	11,2811	11,2952	11,3098	11,3251	11,3414	11,3580	11,3756	11,3940	11,4128	11,4325	11,4526	11,4731	11,4945	50
51	10,2531	11,2862	11,4469	11,4597	11,4733	11,4878	11,5028	11,5187	11,5354	11,5525	11,5706	11,5896	11,6089	11,6292	11,6499	11,6710	51
52	9,9014	10,5671	11,6318	11,6436	11,6568	11,6708	11,6858	11,7012	11,7176	11,7348	11,7525	11,7711	11,7906	11,8106	11,8315	11,8529	52
53	9,5597	10,2146	10,9014	11,8342	11,8464	11,8599	11,8745	11,8899	11,9058	11,9227	11,9405	11,9587	11,9779	11,9980	12,0186	12,0402	53
54	9,2269	9,8728	10,5493	11,0805	12,0439	12,0564	12,0705	12,0855	12,1014	12,1178	12,1352	12,1536	12,1724	12,1922	12,2131	12,2343	54
55	8,8792	9,5412	10,2092	10,7165	11,2658	12,2619	12,2750	12,2895	12,3050	12,3215	12,3384	12,3564	12,3754	12,3949	12,4154	12,4369	55
56	8,5507	9,1956	9,8813	10,3644	10,8897	11,4586	12,4903	12,5038	12,5188	12,5349	12,5520	12,5695	12,5882	12,6079	12,6280	12,6492	56
57	8,2263	8,8732	9,5425	10,0254	10,5267	11,0719	11,6622	12,7328	12,7468	12,7624	12,7790	12,7968	12,8150	12,8343	12,8548	12,8757	57
58	7,9861	8,5514	9,2239	9,6674	10,1694	10,6905	11,2573	11,8709	12,9839	12,9984	13,0146	13,0319	13,0503	13,0693	13,0894	13,1107	58
59	7,5735	8,3207	8,9097	9,3316	9,7937	10,3167	10,8596	11,4501	12,0895	13,2490	13,2642	13,2810	13,2991	13,3183	13,3381	13,3590	59
60		7,9103	8,6907	9,0910	9,5304	10,0131	10,5594	11,1264	11,7432	12,4110	13,6221	13,6379	13,6555	13,6744	13,6944	13,7151	60
61			8,2910	8,6681	9,0864	9,5483	10,0542	10,6267	11,2211	11,8675	12,5675	13,8369	13,8535	13,8719	13,8917	13,9127	61
62				8,3305	8,7273	9,1675	9,6525	10,1859	10,7884	11,4138	12,0941	12,8306	14,1664	14,1838	14,2033	14,2241	62
63					8,3573	8,7770	9,2426	9,7566	10,3196	10,9568	11,6183	12,3377	13,1167	14,5295	14,5480	14,5685	63
64						8,3863	8,8319	9,3261	9,8718	10,4695	11,1460	11,8482	12,6120	13,4390	14,9388	14,9584	64
65							8,3602	8,8390	9,3702	9,9567	10,5991	11,3261	12,0808	12,9016	13,7904	15,4022	65
66								8,3471	8,8625	9,4343	10,0656	10,7570	11,5396	12,3520	13,2355	14,8443	66
67									8,3589	8,9153	9,5325	10,2140	10,9604	11,8052	12,6822	14,2877	67
68										8,4024	9,0049	9,6733	10,4113	11,2196	12,1344	13,7339	68
69											8,4825	9,1371	9,8634	10,6653	11,5436	13,1850	69
70												8,6151	9,3322	10,1276	11,0058	12,6428	70
71													8,8063	9,5951	10,4700	12,1063	71
72														9,0648	9,9365	11,5721	72
73															9,4053	11,0406	73
74																10,5128	74

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quèlli che, al momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Sezione 1-*bis* M — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (*) SUPERIORE A QUINDICI ANNI

MASCHI

Età raggiunta	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI AD ANNI: 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	Età raggiunta
30																					30
31	15,7709																				31
32	15,4133	16,0908																			32
33	15,0659	15,7252	16,4176																		33
34	14,7171	15,3706	16,0445	16,7522																	34
35	14,3667	15,0129	15,6809	16,3698	17,0933																35
36	14,0146	14,6534	15,3141	15,9971	16,7015	17,4411															36
37	13,6603	14,2924	14,9457	15,6213	16,3197	17,0400	17,7963														37
38	13,3029	13,9296	14,5762	15,2443	15,9353	16,6496	17,3863	18,1599													38
39	12,9481	13,5628	14,2039	14,8654	15,5489	16,2558	16,9866	17,7402	18,5316												39
40	12,5929	13,1980	13,8271	14,4831	15,1600	15,8594	16,5828	17,3306	18,1018	18,9116											40
41	12,2389	12,8328	13,4522	14,0961	14,7677	15,4605	16,1764	16,9168	17,6823	18,4717	19,3006										41
42	11,8281	12,4691	13,0773	13,7115	14,3708	15,0585	15,7679	16,5010	17,2592	18,0430	18,8513	19,7002									42
43	11,5212	12,0461	12,7027	13,3257	13,9754	14,6508	15,3552	16,0820	16,8330	17,6096	18,4125	19,2406	20,1101								43
44	11,1631	11,7297	12,2676	12,9405	13,5790	14,2449	14,9371	15,6590	16,4038	17,1734	17,9693	18,7922	19,6408	20,5319							44
45	10,8268	11,3608	11,9418	12,4933	13,1833	13,8380	14,5207	15,2305	15,9707	16,7344	17,5235	18,3397	19,1834	20,0535	20,9673						45
46	10,4401	11,0142	11,5621	12,1581	12,7239	13,4318	14,1035	14,8039	15,5320	16,2914	17,0749	17,8845	18,7218	19,5874	20,4800	21,4174					46
47	10,9395	10,6153	11,2047	11,7671	12,3789	12,9598	13,6864	14,3759	15,0950	15,8424	16,6220	17,4262	18,2573	19,1168	20,0054	20,9217	21,8840				47
48	11,1224	11,1262	10,7931	11,3986	11,9763	12,6032	13,2015	13,9479	14,6562	15,3948	16,1626	16,9634	17,7895	18,6432	19,5261	20,4389	21,3802	22,3687			48
49	11,3087	11,3126	11,3165	10,9741	11,5965	12,1904	12,8365	13,4498	14,2172	14,9452	15,7045	16,4938	17,3169	18,1662	19,0438	19,9514	20,8897	21,8573	22,8734		49
50	11,4985	11,5024	11,5064	11,5104	11,1582	11,7986	12,4095	13,0742	13,7052	14,4946	15,2437	16,0248	16,8368	17,6837	18,5574	19,4603	20,3940	21,3593	22,3548	23,6321	50
51	11,6930	11,6971	11,7012	11,7053	11,7095	11,3468	12,0061	12,6352	13,3197	13,9694	14,7823	15,5535	16,3578	17,1940	18,0660	18,9656	19,8953	20,8568	21,8507	23,0185	51
52	11,8746	11,8973	11,9015	11,9057	11,9100	11,9142	11,5404	12,2200	12,8683	13,5737	14,2434	15,0811	15,8760	16,7049	17,5667	18,4654	19,3926	20,3507	21,3416	22,5198	52
53	12,0622	12,0846	12,1081	12,1124	12,1167	12,1211	12,1255	11,7399	12,4409	13,1098	13,8375	14,5284	15,3926	16,2126	17,0678	17,9568	18,8839	19,8405	20,8289	22,0167	53
54	12,2566	12,2794	12,3025	12,3267	12,3312	12,3357	12,3402	12,3447	11,9465	12,6705	13,3613	14,1128	14,8263	15,7188	16,5657	17,4489	18,3670	19,3245	20,3124	21,5113	54
55	12,4589	12,4820	12,5055	12,5294	12,5544	12,5591	12,5637	12,5684	12,5731	12,1613	12,9099	13,6243	14,4014	15,1392	16,0621	16,9379	17,8511	18,8005	19,7906	21,0044	55
56	12,6716	12,6943	12,7182	12,7426	12,7673	12,7933	12,7981	12,8028	12,8077	12,8126	12,3861	13,1614	13,9012	14,7061	15,4701	16,4260	17,3329	18,2787	19,2619	20,4960	56
57	12,8977	12,9209	12,9445	12,9693	12,9945	13,0203	13,0472	13,0521	13,0571	13,0621	13,0672	12,6246	13,4292	14,1969	15,0321	15,8250	16,8169	17,7580	18,7395	19,9885	57
58	13,1324	13,1553	13,1794	13,2039	13,2297	13,2559	13,2827	13,3106	13,3158	13,3210	13,3262	13,3315	12,8714	13,7078	14,5058	15,3740	16,1982	17,2294	18,2077	19,4802	58
59	13,3811	13,4038	13,4276	13,4527	13,4783	13,5051	13,5325	13,5604	13,5895	13,5949	13,6002	13,6057	13,6112	13,1319	14,0033	14,8347	15,7393	16,5981	17,6724	18,9705	59
60	13,7370	13,7601	13,7837	13,8087	13,8348	13,8616	13,8896	13,9182	13,9473	13,9777	13,9833	13,9889	13,9947	14,0004	13,4997	14,4099	15,2783	16,2231	17,1201	18,4582	60
61	13,9344	13,9573	13,9815	14,0063	14,0324	14,0599	14,0879	14,1173	14,1472	14,1777	14,2096	14,2155	14,2214	14,2274	14,2334	13,7086	14,6626	15,5728	16,5631	17,9441	61
62	14,2462	14,2690	14,2931	14,3186	14,3446	14,3721	14,4010	14,4305	14,4614	14,4930	14,5250	14,5586	14,5648	14,5710	14,5773	14,5836	14,0314	15,0353	15,9931	17,4292	62
63	14,5905	14,6139	14,6380	14,6635	14,6905	14,7180	14,7471	14,7777	14,8089	14,8415	14,8749	14,9088	14,9443	14,9509	14,9574	14,9641	14,9708	14,3868	15,4485	16,9148	63
64	14,9802	15,0035	15,0284	15,0539	15,0810	15,1096	15,1389	15,1698	15,2022	15,2353	15,2700	15,3054	15,3415	15,3791	15,3861	15,3931	15,4001	15,4072	14,7872	16,4002	64
65	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	15,4022	65

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Sezione 1 - F — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (*) INFERIORE O PARI A QUINDICI ANNI

FEMMINE

Età raggiunta	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI AD ANNI:																Età raggiunta
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
20	10,1620	10,6441	11,1360	11,6427	12,1639	12,7085											20
21	9,8931	10,3705	10,8624	11,3649	11,8820	12,4139	12,9697										21
22	9,6229	10,0965	10,5837	11,0821	11,5950	12,1227	12,6655	13,2328									22
23	9,3524	9,8213	10,3046	10,7974	11,3061	11,8296	12,3681	12,9222	13,5011								23
24	9,0800	9,5459	10,0244	10,5117	11,0147	11,5340	12,0682	12,6180	13,1834	13,7743							24
25	8,8114	9,2685	9,7441	10,2251	10,7225	11,2360	11,7660	12,3113	12,8725	13,4497	14,0528						25
26	9,0980	8,9949	9,4615	9,9379	10,4290	10,9368	11,4609	12,0020	12,5587	13,1315	13,7207	14,3364					26
27	9,2743	9,2882	9,1830	9,6490	10,1354	10,6368	11,1551	11,6903	12,2426	12,8110	13,3958	13,9973	14,6259				27
28	9,4534	9,4690	9,4832	9,3643	9,8401	10,3367	10,8485	11,3778	11,9241	12,4881	13,0684	13,6654	14,2796	14,9214			28
29	9,6354	9,6527	9,6687	9,6701	9,5486	10,0344	10,5415	11,0642	11,6046	12,1624	12,7383	13,3308	13,9405	14,5676	15,2229		29
30	9,8210	9,8398	9,8574	9,8589	9,8603	9,7363	10,2324	10,7502	11,2840	11,8359	12,4056	12,9936	13,5987	14,2213	14,8617	15,5310	30
31	10,0092	10,0302	10,0494	10,0509	10,0524	10,0539	9,9272	10,4339	10,9628	11,5079	12,0715	12,6533	13,2539	13,8719	14,5078	15,1618	31
32	10,2009	10,2239	10,2454	10,2469	10,2484	10,2500	10,2515	10,1221	10,6396	11,1798	11,7366	12,3124	12,9067	13,5202	14,1514	14,8009	32
33	10,3961	10,4215	10,4450	10,4466	10,4482	10,4497	10,4513	10,4528	10,3206	10,8494	11,4013	11,9701	12,5583	13,1655	13,7922	14,4371	33
34	10,5951	10,6227	10,6486	10,6502	10,6518	10,6534	10,6550	10,6566	10,6582	10,5231	11,0634	11,6273	12,2085	12,8095	13,4300	14,0704	34
35	10,7979	10,8275	10,8557	10,8573	10,8589	10,8606	10,8622	10,8638	10,8655	10,8671	10,7290	11,2812	11,8574	12,4514	13,0656	13,6995	35
36	10,9916	11,0361	11,0664	11,0680	11,0697	11,0714	11,0730	11,0747	11,0764	11,0780	11,0797	10,9386	11,5029	12,0919	12,6990	13,3267	36
37	11,1888	11,2357	11,2812	11,2828	11,2845	11,2862	11,2879	11,2897	11,2914	11,2931	11,2948	11,2964	11,1522	11,7291	12,3311	12,9517	37
38	11,3893	11,4391	11,4870	11,5016	11,5033	11,5050	11,5067	11,5084	11,5102	11,5120	11,5137	11,5154	11,5171	11,3697	11,9594	12,5750	38
39	11,5929	11,6462	11,6970	11,7116	11,7266	11,7283	11,7300	11,7318	11,7336	11,7354	11,7372	11,7389	11,7407	11,7425	11,5917	12,1947	39
40	11,8003	11,8567	11,9112	11,9258	11,9407	11,9560	11,9578	11,9596	11,9614	11,9632	11,9650	11,9669	11,9687	11,9705	11,9723	11,8181	40
41	12,0113	12,0715	12,1292	12,1438	12,1587	12,1740	12,1896	12,1914	12,1933	12,1951	12,1969	12,1988	12,2007	12,2026	12,2044	12,2062	41
42	12,2272	12,2908	12,3524	12,3666	12,3816	12,3969	12,4125	12,4285	12,4303	12,4322	12,4341	12,4360	12,4379	12,4399	12,4418	12,4437	42
43	12,4473	12,5154	12,5805	2,5947	12,6092	12,6245	12,6402	12,6562	12,6726	12,6744	12,6764	12,6783	12,6802	12,6842	12,6842	12,6861	43
44	12,6720	12,7448	12,8145	12,8283	12,8428	12,8577	12,8733	12,8894	12,9058	12,9225	12,9244	12,9264	12,9284	12,9304	12,9324	12,9344	44
45	12,9013	12,9793	13,0539	13,0676	13,0816	13,0965	13,1117	13,1278	13,1442	13,1610	13,1782	13,1801	13,1822	13,1842	13,1862	13,1883	45
46	12,3171	13,2199	13,2998	13,3130	13,3270	13,3415	13,3567	13,3723	13,3888	13,4056	13,4228	13,4404	13,4424	13,4445	13,4466	13,4486	46
47	11,7334	12,6271	13,5526	13,5655	13,5790	13,5934	13,6082	13,6238	13,6398	13,6567	13,6739	13,6916	13,7096	13,7116	13,7138	13,7159	47
48	11,1496	12,0352	12,9519	13,8257	13,8387	13,8526	13,8674	13,8825	13,8985	13,9150	13,9323	13,9500	13,9680	13,9865	13,9886	13,9908	48
49	10,5646	11,4433	12,3522	13,2095	14,1063	14,1197	14,1339	14,1491	14,1646	14,1811	14,1979	14,2157	14,2339	14,2524	14,2714	14,2735	49
50	9,9776	10,8502	11,7526	12,7691	13,4746	14,3956	14,4094	14,4240	14,4395	14,4555	14,4724	14,4897	14,5080	14,5266	14,5457	14,5651	50
51	9,3886	10,2554	11,1524	12,3269	13,0227	13,7478	14,6945	14,7087	14,7237	14,7397	14,7561	14,7735	14,7913	14,8100	14,8292	14,8488	51
52	8,9812	9,6582	10,5498	11,8826	12,5680	13,2838	14,0298	15,0036	15,0182	15,0336	15,0501	15,0670	15,0848	15,1031	15,1224	15,1421	52
53	8,5670	9,2474	9,9445	11,4350	12,1107	12,8164	13,5534	14,3215	15,3242	15,3392	15,3551	15,3720	15,3894	15,4078	15,4267	15,4465	53
54	8,1466	8,8301	9,5314	10,9841	11,6494	12,3458	13,0732	13,8329	14,6245	15,6581	15,6735	15,6899	15,7074	15,7253	15,7442	15,7637	54
55	7,7193	8,4069	9,1122	10,5272	11,1825	11,8691	12,5878	13,3384	14,1223	14,9393	16,0058	16,0217	16,0387	16,0567	16,0752	16,0947	55
56	7,2822	7,9764	8,6869	10,0650	10,7099	11,3871	12,0965	12,8391	13,6148	14,4248	15,2689	16,3710	16,3875	16,4050	16,4236	16,4427	56
57	6,8322	7,5363	8,2547	9,5956	10,2308	10,8982	11,5990	12,3332	13,1017	13,9044	14,7428	15,6163	16,7569	16,7739	16,7920	16,8113	57
58	6,3671	7,0826	7,8125	9,1166	9,7416	10,4000	11,0919	11,8184	12,5795	13,3761	14,2083	15,0723	15,9829	17,1653	17,1829	17,2017	58
59	5,9171	6,6144	7,3577	8,6252	9,2407	9,8899	10,5739	11,2927	12,0474	12,8380	13,6656	14,5301	15,4329	16,3736	17,6019	17,6202	59
60		6,1615	6,8876	8,1180	8,7242	9,3651	10,0411	10,7534	11,5019	12,2877	13,1111	13,9729	14,8730	15,8131	16,7927	18,0718	60
61			6,4153	7,6047	8,1994	8,8306	9,4978	10,2017	10,9434	11,7227	12,5409	13,3981	14,2655	15,2327	16,2115	17,4845	61
62				7,0946	7,6763	8,2960	8,9537	9,6489	10,3824	11,1552	11,9672	12,8198	13,7131	14,6480	15,6247	16,8924	62
63					7,1560	7,7627	8,4091	9,0950	9,8201	10,5851	11,3911	12,2380	13,1273	14,0589	15,0341	16,2961	63
64						7,2330	7,8664	8,5413	9,2574	10,0146	10,8133	11,6548	12,5391	13,4675	14,4403	15,6970	64
65							7,3275	7,9897	8,6951	9,4438	10,2353	11,0703	11,9500	12,8744	13,8450	15,0956	65
66								7,4418	8,1351	8,8736	9,6573	10,4859	11,3600	12,2809	13,2486	14,4935	66
67									7,5791	8,3060	9,0803	9,9021	10,7708	11,6873	12,6529	13,8914	67
68										7,7421	8,5056	9,3189	10,1821	11,0946	12,0573	13,2904	68
69											7,9355	8,7391	9,5952	10,5038	11,4643	12,6912	69
70												8,1643	9,0121	9,9154	10,8739	12,0953	70
71													8,4344	9,3313	10,2868	11,5031	71
72														8,7540	9,7057	10,9159	72
73															9,1316	10,3353	73
74																9,7644	74

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Sezione 1-*bis* F — PER INDIVIDUI DI CONDIZIONE ATTIVA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA (*) SUPERIORE A QUINDICI ANNI

FEMMINE

Età rag-giunta	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA, CON ANZIANITA' CONTRIBUTIVA PARI AD ANNI:																				Età rag-giunta
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	
30																					30
31	15,8453																				31
32	15,4690	16,1671																			32
33	15,1006	15,7832	16,4964																		33
34	14,7293	15,4073	16,1047	16,8335																	34
35	14,3541	15,0275	15,7204	16,4331	17,1779																35
36	13,9747	14,6436	15,3319	16,0400	16,7685	17,5297															36
37	13,5934	14,2558	14,9395	15,6431	16,3669	17,1116	17,8897														37
38	13,2094	13,8655	14,5427	15,2417	15,9610	16,7011	17,4623	18,2579													38
39	12,8242	13,4729	14,1438	14,8362	15,5510	16,2865	17,0433	17,8217	18,6352												39
40	12,4348	13,0786	13,7421	14,4282	15,1364	15,8675	16,6197	17,3937	18,1899	19,0219											40
41	12,0486	12,6794	13,3380	14,0168	14,7186	15,4431	16,1910	16,9605	17,7523	18,5667	19,4178										41
42	12,4455	12,2841	12,9297	13,6036	14,2982	15,0164	15,7577	16,5230	17,3104	18,1206	18,9540	19,8249									42
43	12,6881	12,6900	12,5248	13,1856	13,8754	14,5863	15,3214	16,0803	16,8636	17,6696	18,4988	19,3519	20,2433								43
44	12,9364	12,9384	12,9403	12,7712	13,4478	14,1541	14,8820	15,6347	16,4117	17,2137	18,0389	18,8880	19,7615	20,6742							44
45	13,1903	13,1924	13,1944	13,1964	13,0232	13,7162	14,4396	15,1852	15,9561	16,7519	17,5734	18,4187	19,2884	20,1830	21,1179						45
46	13,4508	13,4529	13,4550	13,4570	13,4591	13,2815	13,9917	14,7329	15,4969	16,2869	17,1024	17,9442	18,8103	19,7015	20,6182	21,5761					46
47	13,7181	13,7202	13,7224	13,7245	13,7267	13,7288	13,5468	14,2748	15,0347	15,8179	16,6278	17,4638	18,3267	19,2146	20,1283	21,0681	22,0501				47
48	13,9930	13,9952	13,9975	13,9997	14,0019	14,0041	14,0062	13,8195	14,5663	15,3457	16,1491	16,9798	17,8373	18,7224	19,6332	20,5703	21,5343	22,5416			48
49	14,2758	14,2781	14,2803	14,2826	14,2849	14,2871	14,2894	14,2916	14,1000	14,8664	15,6664	16,4909	17,3435	18,2236	19,1320	20,0668	21,0286	22,0179	23,0518		49
50	14,5674	14,5697	14,5720	14,5743	14,5767	14,5790	14,5813	14,5836	14,5859	14,3891	15,1763	15,9978	16,8447	17,7203	18,6242	19,5572	20,5172	21,5050	22,5211	23,6749	50
51	14,8688	14,8711	14,8735	14,8758	14,8782	14,8806	14,8830	14,8854	14,8878	14,8901	14,6878	15,4969	16,3414	17,2118	18,1118	19,0408	19,9996	20,9866	22,0019	23,1483	51
52	15,1623	15,1829	15,1852	15,1877	15,1901	15,1926	15,1951	15,1975	15,2000	15,2024	15,2048	14,9967	15,8290	16,6978	17,5932	18,5190	19,4747	20,4613	21,4764	22,6336	52
53	15,4668	15,4876	15,5088	15,5112	15,5138	15,5163	15,5188	15,5213	15,5239	15,5264	15,5289	15,5314	15,3171	16,1741	17,0686	17,9905	18,9438	19,9279	20,9437	22,1130	53
54	15,7841	15,8051	15,8265	15,8483	15,8508	15,8534	15,8560	15,8586	15,8612	15,8639	15,8665	15,8691	15,8716	15,6508	16,5341	17,4560	18,4063	19,3888	20,4031	21,5869	54
55	16,1148	16,1359	16,1575	16,1796	16,2021	16,2047	16,2074	16,2101	16,2127	16,2155	16,2182	16,2209	16,2235	16,2262	15,9983	16,9098	17,8612	18,8418	19,8557	21,0548	55
56	16,4629	16,4837	16,5055	16,5278	16,5506	16,5739	16,5766	16,5793	16,5821	16,5849	16,5877	16,5905	16,5932	16,5960	16,5987	16,3633	17,3051	18,2862	19,3015	20,5172	56
57	16,8311	16,8520	16,8734	16,8960	16,9191	16,9427	16,9668	16,9696	16,9724	16,9753	16,9782	16,9811	16,9840	16,9868	16,9897	16,9925	16,7488	17,7236	18,7409	19,9749	57
58	17,2216	17,2421	17,2638	17,2861	17,3095	17,3334	17,3579	17,3829	17,3857	17,3887	17,3917	17,3946	17,3977	17,4007	17,4036	17,4066	17,4095	17,1569	18,1674	19,4278	58
59	17,6398	17,6606	17,6818	17,7043	17,7274	17,7517	17,7766	17,8020	17,8280	17,8309	17,8340	17,8371	17,8402	17,8433	17,8464	17,8495	17,8526	17,8557	17,5932	18,8729	59
60	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	10,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	18,0718	60

(*) L'anzianità contributiva deve essere determinata tenendo conto sia dei contributi riconosciuti a seguito dell'operazione sia di quelli che, al momento dell'operazione stessa, eventualmente risultano già regolarmente accreditati.

Sezione 2 - IM, IF — PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI INVALIDITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI INVALIDITA' IN ATTO

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
20	21,1388	23,7617	55	19,4070	19,7232
21	21,2738	23,7505	56	19,0285	19,2700
22	21,4329	23,8450	57	18,6369	18,8045
23	21,6493	24,0017	58	18,2328	18,3271
24	21,9305	24,1858	59	17,8142	17,8395
25	22,1894	24,3567	60	17,3814	17,3431
26	22,4700	24,5525	61	16,9381	16,8386
27	22,7520	24,6623	62	16,4835	16,3262
28	23,0265	24,7976	63	15,7324	15,8062
29	23,2761	24,9143	64	15,5388	15,2782
30	23,4715	25,0053	65	15,0522	14,7417
31	23,5937	25,0676	66	14,5580	14,1981
32	23,6584	25,0990	67	14,0599	13,6474
33	23,6820	25,0938	68	13,5582	13,0893
34	23,6763	25,0538	69	13,0539	12,5252
35	23,6414	24,9860	70	12,5487	11,9550
36	23,4389	24,8921	71	12,0407	11,3828
37	23,3620	24,7775	72	11,5286	10,8107
38	23,2727	24,6432	73	11,0139	10,2525
39	23,1803	24,4888	74	10,4995	9,7089
40	23,0713	24,3187	75	9,9942	9,1817
41	22,9469	24,1354	76	9,4899	8,6714
42	22,8031	23,9371	77	9,0040	8,1580
43	22,6397	23,7222	78	8,5388	7,6714
44	22,4590	23,4905	79	8,0903	7,2106
45	22,2661	23,2411	80	7,6559	6,7758
46	22,0595	22,9754	81	7,2327	6,3657
47	21,8396	22,6910	82	6,8212	5,9814
48	21,6027	22,3892	83	6,4257	5,6233
49	21,3510	22,0681	84	6,0479	5,2896
50	21,0775	21,7275	85	5,6903	4,9810
51	20,7819	21,3667	86	5,3567	4,6951
52	20,4654	20,9846	87	5,0442	4,4316
53	20,1292	20,5821	88	4,7538	4,1883
54	19,7753	20,1613	89	4,4843	3,9648

Sezione 3 - VM, VF — PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITA' IN ATTO

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
30	31,7028	32,6586	60	18,1615	18,0718
31	31,3732	32,2783	61	17,6160	17,4845
32	31,0255	31,8889	62	17,0672	16,8924
33	30,6642	31,4892	63	16,5150	16,2961
34	30,2920	31,0797	64	15,9593	15,6970
35	29,9075	30,6611	65	15,4022	15,0956
36	29,5128	30,2333	66	14,8443	14,4935
37	29,1108	29,7969	67	14,2877	13,8914
38	28,7014	29,3518	68	13,7339	13,2904
39	28,2881	28,9195	69	13,1850	12,6912
40	27,8655	28,4773	70	12,6428	12,0953
41	27,4334	28,0260	71	12,1063	11,5031
42	27,0592	27,5658	72	11,5721	10,9159
43	26,6714	27,0959	73	11,0406	10,3353
44	26,2687	26,6165	74	10,5128	9,7644
45	25,8531	26,1438	75	9,9936	9,2081
46	25,4221	25,6608	76	9,4891	8,6713
47	24,9431	25,1676	77	9,0976	8,1580
48	24,4478	24,6653	78	8,5376	7,6713
49	23,9712	24,1548	79	8,0889	7,2108
50	23,4633	23,6339	80	7,6548	6,7760
51	22,9458	23,1051	81	7,2318	6,3659
52	22,4247	22,5703	82	6,8206	5,9817
53	21,8995	22,0291	83	6,4243	5,6233
54	21,3716	21,4818	84	6,0470	5,2899
55	20,8411	20,9279	85	5,6897	4,9811
56	20,3086	20,3679	86	5,3551	4,6955
57	19,7754	19,8023	87	5,0427	4,4317
58	19,2406	19,2312	88	4,7519	4,1888
59	18,7033	18,6541	89	4,4826	3,9650

Sezione 4 - WM, WF — PER VEDOVI SOLI O VEDOVE SOLE CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
15		24,0506
16		23,6895
17		23,3723
18		23,1122
19		22,9268
20	20,7823	22,8394
21	20,7957	22,8804
22	20,9667	23,0601
23	21,2818	23,4126
24	21,6460	23,8068
25	22,0143	24,2062
26	22,3962	24,6199
27	22,7828	25,0392
28	23,1406	25,4309
29	23,4597	25,7847
30	23,7241	26,0847
31	23,9353	26,3321
32	24,0834	26,5180
33	24,1596	26,6325
34	24,1611	26,6736
35	24,0939	26,6463
36	23,9757	26,5683
37	23,8133	26,4469
38	23,6105	26,2849
39	23,3657	26,0800
40	23,0902	25,8434
41	22,7883	25,5791
42	22,4625	25,2889
43	22,1175	24,9770
44	21,7537	24,6432
45	21,3724	24,2881
46	20,9790	23,9177
47	20,5741	23,5314
48	20,1569	23,1291
49	19,7298	22,7129
50	19,2923	22,2813
51	18,8432	21,8334
52	18,3843	21,3704
53	17,9186	20,8951
54	17,4468	20,4098
55	16,9703	19,9137
56	16,4892	19,4076
57	16,0052	18,8928
58	15,5186	18,3698
59	15,0308	17,8382
60	14,5410	17,2983
61	14,0513	16,7514
62	13,5521	16,1986
63	13,0654	15,6400
64	12,5813	15,0775
65	12,1019	14,5124
66	11,6272	13,9465
67	11,1581	13,3804
68	10,6953	12,8147
69	10,2395	12,2516
70	9,7914	11,6922
71	9,3509	11,1372
72	8,9171	10,5880
73	8,4906	10,0463
74	8,0714	9,5147
75	7,6635	8,9973
76	7,2707	8,4982
77	6,8956	8,0199
78	6,5382	7,5639
79	6,1944	7,1285
80	5,8609	6,7133
81	5,5343	6,3184
82	5,2160	5,9458
83	4,9103	5,5968
84	4,6202	5,2711

Sezione 5 - SIM, SIF — PER SUPERSTITI SOLI INABILI (VEDOVI, ORFANI, FRATELLI) CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine
18	17,1437	21,3830
19	17,0396	21,2723
20	16,9279	21,1572
21	16,8098	21,0361
22	16,7201	21,0281
23	16,6928	21,1065
24	16,7270	21,2412
25	16,7381	21,3983
26	16,7691	21,6023
27	16,7993	21,7328
28	16,8266	21,8969
29	16,8484	22,0480
30	16,8597	22,1799
31	16,8562	22,2895
32	16,8352	22,3747
33	16,7958	22,4348
34	16,7427	22,4688
35	16,6768	22,4783
36	16,4539	22,4664
37	16,3594	22,4303
38	16,2560	22,3768
39	16,1448	22,3052
40	16,0277	22,2170
41	15,9075	22,1128
42	15,7857	21,9928
43	15,6647	21,8569
44	15,5470	21,7046
45	15,4331	21,5359
46	15,3244	21,3499
47	15,2207	21,1451
48	15,1216	20,9209
49	15,0222	20,6754
50	14,9155	20,4077
51	14,7982	20,1162
52	14,6686	19,7992
53	14,5256	19,4586
54	14,3670	19,0960
55	14,1926	18,7135
56	14,0019	18,3125
57	13,7942	17,8958
58	13,5701	17,4652
59	13,3288	17,0224
60	13,0705	16,5696
61	12,7953	16,1076
62	12,5034	15,6364
63	12,1941	15,1572
64	11,8687	14,6690
65	11,5284	14,1714
66	11,1750	13,6667
67	10,8114	13,1527
68	10,4397	12,6312
69	10,0596	12,1028
70	9,6730	11,5676
71	9,2787	11,0304
72	8,8773	10,4930
73	8,4708	9,9712
74	8,0635	9,4651
75	7,6684	8,9755
76	7,2747	8,5016
77	6,8988	8,0225
78	6,5412	7,5660
79	6,1972	7,1298
80	5,8633	6,7143
81	5,5365	6,3190
82	5,2176	5,9464
83	4,9121	5,5976
84	4,6216	5,2713
85	4,3488	4,9683
86	4,0963	4,6868
87	3,8619	4,4267
88	3,6465	4,1858
89	3,4489	3,9639

Sezione 6 KM, KF — PER ORFANI SOLI MINORENNI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA TEMPORANEA SINO **AL 18° O AL 21° O AL 26°** ANNO, OVVERO LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

x	Temporanea sino al 18° anno		Temporanea sino al 21° anno		Temporanea sino al 26° anno	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
0	15,5013	15,5850	17,5720	17,6743	20,7477	20,8869
1	15,0957	15,1118	17,2572	17,2824	20,5721	20,6202
2	14,3515	14,3660	16,5585	16,5820	19,9431	19,9896
3	13,5863	13,5998	15,8388	15,8614	19,2933	19,3389
4	12,8044	12,8166	15,1032	15,1242	18,6282	18,6727
5	12,0057	12,0161	14,3515	14,3708	17,9492	17,9914
6	11,1902	11,1999	13,5841	13,6024	17,2553	17,2966
7	10,3580	10,3662	12,8008	12,8174	16,5470	16,5866
8	9,5084	9,5154	12,0010	12,0163	15,8237	15,8619
9	8,6412	8,6472	11,1846	11,1988	15,0852	15,1223
10	7,7564	7,7617	10,3516	10,3649	14,3317	14,3678
11	6,8538	6,8582	9,5019	9,5141	13,5631	13,5980
12	5,9327	5,9360	8,6348	8,6457	12,7787	12,8122
13	4,9926	4,9956	7,7499	7,7601	11,9786	12,0110
14	4,0341	4,0359	6,8479	6,8565	11,1632	11,1936
15	3,0559	3,0569	5,9277	5,9347	10,3318	10,3599
16	2,0579	2,0586	4,9892	4,9949	9,4846	9,5099
17	1,0395	1,0394	4,0318	4,0355	8,6209	8,6424
18			3,0551	3,0571	7,7404	7,7580
19			2,0575	2,0582	6,8416	6,8551
20			1,0397	1,0396	5,9247	5,9344
21					4,9882	4,9948
22					4,0316	4,0353
23					3,0550	3,0571
24					2,0581	2,0587
25					1,0398	1,0399

Sezione 7 GM, GF — PER GENITORI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA **O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO**

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
65	12,1498	14,5679	80	5,8623	6,7145
66	11,6662	13,9916	81	5,5356	6,3192
67	11,1897	13,4167	82	5,2169	5,9467
68	10,7208	12,8440	83	4,9107	5,5976
69	10,2593	12,2746	84	4,6206	5,2716
70	9,8067	11,7099	85	4,3483	4,9684
71	9,3624	11,1506	86	4,0947	4,6872
72	8,9261	10,5982	87	3,8604	4,4268
73	8,4974	10,0540	88	3,6447	4,1862
74	8,0768	9,5206	89	3,4472	3,9641
75	7,6677	9,0019	90	3,2662	3,7592
76	7,2739	8,5015	91	3,1019	3,5703
77	6,8980	8,0225	92	2,9518	3,3964
78	6,5399	7,5659	93	2,8162	3,2360
79	6,1958	7,1300	94	2,6921	3,0879

Sezione 8 - WK — PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVA ED ORFANI
CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria
17	24,2714	45	18,7564
18	24,2054	46	18,4375
19	24,1691	47	18,1125
20	24,1331	48	17,8148
21	24,1106	49	17,4851
22	24,1158	50	17,1850
23	24,1459	51	16,8872
24	24,1852	52	16,5634
25	24,2058	53	16,2380
26	24,2033	54	15,9059
27	24,1960	55	15,5716
28	24,1469	56	15,2059
29	24,0702	57	14,8327
30	23,9311	58	14,4610
31	23,7685	59	14,0821
32	23,5620	60	13,6684
33	23,3251	61	13,2495
34	23,0259	62	12,8527
35	22,7014	63	12,4278
36	22,2914	64	12,0009
37	21,8569	65	11,5650
38	21,4247	66	11,1300
39	21,0374	67	10,6932
40	20,6372	68	10,2606
41	20,2367	69	9,8277
42	19,8543	70	9,4019
43	19,4807	71	9,0000
44	19,1127	72	8,5609
		73	8,1345
		74	7,7157

Sezione 9 - MIK — PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI VEDOVO ED ORFANI, OVVERO DI VEDOVO INABILE ED ORFANI, O DI PIU' ORFANI SOLI UNO DEI QUALI INABILE, CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO.

Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria		Età raggiunta	Capitale corrispondente ad una pensione unitaria	
	Vedovo e orfani	Vedovo inabile con orfani e orfano inabile con altri orfani		Vedovo e orfani	Vedovo inabile con orfani e orfano inabile con altri orfani
18		21,1057	50	15,7617	13,1025
19		21,0364	51	15,3689	12,8653
20	24,3521	20,9638	52	14,9746	12,6296
21	24,2865	20,8859	53	14,6046	12,4170
22	24,2614	20,8030	54	14,2205	12,1976
23	24,2807	20,7309	55	13,8356	11,9770
24	24,3099	20,6892	56	13,4585	11,7652
25	24,3068	20,5820	57	13,0706	11,5388
26	24,2990	20,4943	58	12,6631	11,2910
27	24,2752	20,3849	59	12,2690	11,0479
28	24,2262	20,2620	60	11,8692	10,7968
29	24,1577	20,1334	61	11,4592	10,5228
30	24,0244	19,9677	62	11,0362	10,2393
31	23,8476	19,7749	63	10,6300	9,9538
32	23,6212	19,5538	64	10,2024	9,6374
33	23,3502	19,3108	65	9,8024	9,3359
34	23,0036	19,0242	66	9,4080	9,0290
35	22,6199	18,6986	67	9,0037	8,7025
36	22,1627	18,1444	68	8,6158	8,3822
37	21,6905	17,7324	69	8,2312	8,0536
38	21,2098	17,3133	70	7,8439	7,7137
39	20,7322	16,9057	71	7,4790	7,3844
40	20,2270	16,4813	72	7,1105	7,0421
41	19,7506	16,0873	73	6,7581	6,7069
42	19,2666	15,6964	74	6,4088	6,3699
43	18,8241	15,3443	75	6,0726	6,0461
44	18,3712	14,9901	76	5,7474	5,7226
45	17,9293	14,6482	77	5,4461	5,4213
46	17,4972	14,3274	78	5,1498	5,1257
47	17,0786	14,0211	79	4,8557	4,8338
48	16,6347	13,7066			
49	16,2060	13,4100			

Sezione 10 - KK — PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETA' Z' E Z" — CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Z' / Z"	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA																		Z' / Z"
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
0	15,7852																		0
1	15,6387	15,1416																	1
2	15,4381	14,9502	14,3864																2
3	15,2331	14,7546	14,1914	13,6155															3
4	15,0242	14,5556	13,9926	13,4168	12,8292														4
5	14,8110	14,3524	13,7895	13,2139	12,6263	12,0264													5
6	14,5940	14,1456	13,5833	13,0075	12,4200	11,8200	11,2081												6
7	14,3727	13,9345	13,3725	12,7969	12,2095	11,6094	10,9975	10,3730											7
8	14,1470	13,7194	13,1578	12,5825	11,9950	11,3948	10,7829	10,1582	9,5208										8
9	13,9170	13,4997	12,9387	12,3637	11,7761	11,1760	10,5639	9,9394	9,3019	8,6514									9
10	13,6828	13,2765	12,7156	12,1408	11,5534	10,9533	10,3414	9,7166	9,0791	8,4286	7,8109								10
11	13,4443	13,0487	12,4884	11,9136	11,3264	10,7263	10,1144	9,4895	8,8519	8,2013	7,5439	6,9029							11
12	13,2010	12,8162	12,2562	11,6818	11,0945	10,4947	9,8826	9,2580	8,6202	7,9696	7,3094	6,6346	6,2515						12
13	12,9535	12,5796	12,0200	11,4455	10,8585	10,2586	9,6467	9,0220	8,3843	7,7337	7,0721	6,3959	5,9742	5,0307					13
14	12,7012	12,3384	11,7790	11,2047	10,6178	10,0180	9,4060	8,7814	8,1437	7,4929	6,8310	6,1542	5,7296	4,7607	4,0372				14
15	12,4443	12,0924	11,5335	10,9593	10,3724	9,7726	9,1608	8,5361	7,8984	7,2477	6,5852	5,9083	5,4815	4,5134	3,7914	3,0578			15
16	12,1832	11,8421	11,2833	10,7093	10,1224	9,5225	8,9108	8,2861	7,6484	6,9976	6,3347	5,6577	5,2293	4,2621	3,5412	2,8074	2,0568		16
17	11,9175	11,5869	11,0283	10,4542	9,8673	9,2675	8,6558	8,0311	7,3935	6,7427	6,0796	5,4024	4,9720	4,0068	3,2862	2,5522	1,8036	1,0396	17

Sezione 10 - KK-*bis* — PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETA' Z' E Z" — CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Z' / Z"	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE INTERA																					Z' / Z"
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0	17,9048																					0
1	17,7772	17,3194																				1
2	17,5874	17,1383	16,6081																			2
3	17,3935	16,9335	16,4235	15,8817																		3
4	17,1963	16,7653	16,2356	15,6938	15,1412																	4
5	16,9950	16,5732	16,0438	15,5021	14,9494	14,3851																5
6	16,7901	16,3779	15,8486	15,3071	14,7542	14,1899	13,6142															6
7	16,5811	16,1786	15,6497	15,1079	14,5552	13,9906	13,4149	12,8274														7
8	16,3682	15,9756	15,4468	14,9035	14,3525	13,7879	13,2121	12,6244	12,0248													8
9	16,9509	15,7685	15,2401	14,6986	14,1458	13,5811	13,0052	12,4173	11,8177	11,2061												9
10	15,9301	15,5576	15,0296	14,4883	13,9356	13,3708	12,7947	12,2068	11,6071	10,9951	10,3711											10
11	15,7047	15,3427	14,8251	14,2739	13,7212	13,1564	12,5803	11,9922	11,3924	10,7802	10,1560	9,5195										11
12	15,4749	15,1234	14,5962	14,0551	13,5025	12,9377	12,3615	11,7735	11,1735	10,5611	9,9368	9,2999	8,6502									12
13	15,2409	14,8999	14,3731	13,8323	13,2797	12,7150	12,1388	11,5506	10,9505	10,3380	9,7136	9,0766	8,4266	7,7638								13
14	15,0023	14,6721	14,1457	13,6050	13,0523	12,4878	11,9117	11,3236	10,7233	10,1108	9,4861	8,8490	8,1988	7,5358	6,8594							14
15	14,7594	14,4400	13,9139	13,3734	12,8210	12,2563	11,6803	11,0920	10,4919	9,8794	9,2545	8,6171	7,9668	7,3037	6,6271	5,9370						15
16	14,5119	14,2033	13,6777	13,1374	12,5849	12,0205	11,4445	10,8563	10,2561	9,6434	9,0185	8,3811	7,7305	7,0671	6,3905	5,7002	4,9962					16
17	14,2601	13,9624	13,4369	12,8969	12,2442	11,7800	11,2041	10,6160	10,0157	9,4031	8,7783	8,1406	7,4899	6,8264	6,1496	5,4592	4,7551	4,0365				17
18	14,0039	13,7169	13,1919	12,6518	12,0996	11,5351	10,9593	10,3711	9,7709	9,1582	8,5332	7,8956	7,2448	6,5812	5,9042	5,2138	4,5095	3,7909	3,0579			18
19	13,7425	13,4663	12,9416	12,4016	11,8494	11,2849	10,7090	10,1210	9,5208	8,9080	8,2832	7,6454	6,9946	6,3309	5,6539	4,9633	4,2589	3,5402	2,8072	2,0586		19
20	13,4775	13,2116	12,6869	12,1469	11,5948	11,0302	10,4544	9,8662	9,2662	8,6533	8,0284	7,3907	6,7399	6,0761	5,3991	4,7083	4,0039	3,2852	2,5522	1,8035	1,0399	20

Sezione 10 - KK-*ter* — PER GRUPPI SUPERSTITI, COMPOSTI DI DUE ORFANI MINORENNI — DI ETA' Z' E Z" — CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE IN ATTO

Z' / Z"	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE IN ATTO																										Z' / Z"
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
0	21,1647																										0
1	21,0656	20,6687																									1
2	20,8930	20,5038	20,0251																								2
3	20,7667	20,3353	19,8568	19,3678																							3
4	20,5366	20,1635	19,6854	19,1964	18,6973																						4
5	20,3534	19,9887	19,5107	19,0216	18,5225	18,0130																					5
6	20,1657	19,8105	19,3326	18,8438	18,3444	17,8349	17,3150																				6
7	19,9764	19,6289	19,1512	18,6623	18,1629	17,6534	17,1334	16,6029																			7
8	19,7826	19,4141	18,9666	18,4776	17,9782	17,4185	16,9484	16,4178	15,8266																		8
9	19,5849	19,2554	18,7781	18,2890	17,7896	17,2797	16,7594	16,2287	15,6874	15,1349																	9
10	19,3840	19,0636	18,5866	18,0975	17,5980	17,0880	16,5677	16,0368	15,4952	14,9426	14,3791																10
11	19,1792	18,8683	18,3915	17,9024	17,4026	16,8926	16,3721	15,8411	15,2994	14,7466	14,1830	13,6081															11
12	18,9502	18,6690	18,1924	17,7034	17,2037	16,6934	16,1730	15,6417	15,0999	14,5469	13,9831	13,4079	12,8212														12
13	18,7575	18,4660	17,9896	17,5008	17,0010	16,4907	15,9699	15,4387	14,8967	14,3434	13,7795	13,2042	12,6172	12,0187													13
14	18,5409	18,2593	17,7832	17,2945	16,7947	16,2843	15,7634	15,2320	14,6897	14,1363	13,5722	12,9968	12,4097	11,8109	11,2004												14
15	18,3200	18,0485	17,5729	17,0842	16,5844	16,0741	15,5530	15,0215	14,4791	13,9254	13,3612	12,7855	12,1983	11,5992	10,9887	10,3655											15
16	18,0952	17,8339	17,3587	16,8701	16,3703	15,8600	15,3389	14,8072	14,2647	13,7108	13,1464	12,5704	11,9831	11,3838	10,7730	10,1500	9,5144										16
17	17,8663	17,6152	17,1403	16,6519	16,1523	15,6419	15,1209	14,5890	14,0464	13,4924	12,9277	12,3516	11,7639	11,1646	10,5535	9,9304	9,2946	8,6462									17
18	17,6330	17,3924	16,9179	16,4297	15,9301	15,4197	14,8987	14,3669	13,8242	13,2700	12,7051	12,1289	11,5410	10,9414	10,3304	9,7068	9,0712	8,4227	7,7611								18
19	17,3952	17,1650	16,6910	16,2030	15,7035	15,1931	14,6722	14,1402	13,5975	13,0433	12,4781	11,9018	11,3138	10,7140	10,1026	9,4789	8,8431	8,1946	7,5331	6,8577							19
20	17,1532	16,9335	16,4599	15,9720	15,4726	14,9624	14,4413	13,9095	13,3666	12,8105	12,2472	11,6705	11,0824	10,4825	9,8709	9,2471	8,6113	7,9625	7,3008	6,6255	5,9364						20
21	16,9065	16,6975	16,2241	15,7366	15,2371	14,7270	14,2059	13,6742	13,1313	12,5770	12,0117	11,4349	10,8465	10,2466	9,6348	9,0107	8,3748	7,7261	7,0643	6,3890	5,6998	4,9965					21
22	16,6544	16,4563	15,9833	15,4957	14,9964	14,4861	13,9652	13,4335	12,8908	12,3363	11,7711	11,1942	10,6057	10,0055	9,3936	8,7695	8,1333	7,4423	6,8227	6,1474	5,4583	4,7549	4,0364				22
23	16,3985	16,2110	15,7383	15,2508	14,7515	14,2415	13,7206	13,1890	12,6461	12,0916	11,5263	10,9494	10,3608	9,7604	9,1484	8,5242	7,8879	7,2391	6,5772	5,9017	5,2126	4,5092	3,7908	3,0577			23
24	16,1378	15,9609	15,4885	15,0011	14,5019	13,9918	13,4709	12,9392	12,3965	11,8419	11,2767	10,6998	10,1111	9,5107	8,8985	8,2742	7,6379	6,9889	6,3271	5,6514	4,9624	4,2589	3,5404	2,8076	2,0592		24
25	15,8725	15,7059	15,2336	14,7463	14,2471	13,7369	13,2161	12,6843	12,1416	11,5872	11,0218	10,4449	9,8561	9,2558	8,6434	8,0191	7,3828	6,7337	6,0718	5,3963	4,7071	4,0037	3,2851	2,5522	1,8040	1,0401	25

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 14 settembre 1984, n. **824.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Giovanni e Carmela Scarpitti », in Roma.

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Giovanni e Carmela Scarpitti », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1984
Registro n. 39 Beni culturali, foglio n. 114

DECRETO 17 settembre 1984, n. **825.**

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, in Roma.

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1984, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valor militare, in Roma, eretto in ente morale con regio decreto 31 maggio 1928, n. 1308.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1984
Registro n. 10 Presidenza, foglio n. 254

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Grove Italia, con sede, stabilimento e uffici in Voghera (Pavia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dropsa S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 22 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dropsa S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della ditta La Castellana S.p.a., con sede e stabilimento in Rho (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Dropsa S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti della S.r.l. Rotopress, con sede e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arrigoni & C., con stabilimento in Cesena, frazione Pievistina, con sede legale in Roma e uffici amministrativi e commerciali in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labi, con sede e stabilimento in Braone (Brescia), è prolungata al 1° agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fantini e Cosmi S.p.a., con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 4 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Facon S.r.l., con sede e stabilimento in Varese, è prolungata al 22 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fracchia Evasio S.p.a., con sede in Mesero (Milano) e stabilimenti in Mesero e Magenta (Milano), è prolungata all'8 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valdata industria laterizi di Franco Valdata, con sede e stabilimento in Corana (Pavia) ed ufficio tecnico amministrativo in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Manifattura Cabiati, con sede e stabilimento in Seregno (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comila di Bergamo, stabilimento in Melegnano (Milano), e disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolomite italiana, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), e prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale di lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Andreotti fotoincisioni (gruppo Andreotti), con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Prim Paranchi, con sede e stabilimento in Calziocorte (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. MEG - Industria elettronica di Cassano d'Adda (Milano), è prolungata all'11 febbraio 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.R.D.M. - Cartiere riunite Donzelli e meridionali, con sede in Cologno Monzese (Milano) e stabilimenti in Besozzo (Milano), Toscolano (Brescia e Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bordi sport, con sede e stabilimento in Corbetta (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Jufe sport di Bordi Giancarlo, con sede e stabilimento in Corbetta (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Robbi, con sede e stabilimento in Inveruno (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straodinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartoservice, con sede legale e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Del Monego, con sede ed uffici in Milano e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agreste, con sede in Gambara (Brescia) e stabilimenti in Rovato e Prevalle (Brescia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Panta di Tradate (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*), e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Cis-Val di Colombo R. & C., con sede e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.B.M., con sede e stabilimento in Battanuco (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 novembre 1983 al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Radici tappeti, con sede e stabilimento in Ardesio (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della providenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilta, con sede e stabilimento in Veniano (Como), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Melania confezioni, con sede in Bonate Sotto (Bergamo) e stabilimento in Madone (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. V.I.P., con sede e stabilimento in Piadena (Cremona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 giugno 1983 al 18 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, direzione commerciale in Milano e centri di distribuzione nelle varie regioni, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1984 al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del tattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicrem, con sede e stabilimento in Pizzighettone (Cremona), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Metallizzazione italiana, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Bosatelli di eredi Bosatelli, con sede e stabilimento in Bonate di Sotto (Bergamo), è prolungata al 15 maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Manifattura Satta e Bottelli, con sede e stabilimento in Nerviano (Milano), è prolungata al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, con sede e stabilimento in Gazzada (Varese), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella e stabilimenti in Alessandria e Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinco, con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 22 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina S.p.a., con sede e stabilimento in Sarnico (Bergamo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 dicembre 1983 al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edila, con sede in Bergamo e stabilimenti in Melegnano (Milano) e Codevilla (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texarco S.p.a., con sede e stabilimento in Arconate (Milano), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta La Castellana S.p.a., con sede e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rotopress, con sede e stabilimento in Sesto S. Giovanni (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.G. - Arrigoni & C., con stabilimento in Cesena, frazione Pievistina, con sede legale in Roma e uffici amministrativi e commerciali in Milano, è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labi, con sede e stabilimento in Braone (Brescia), è prolungata al 31 ottobre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Cis-Val di Colombo R. & C., con sede e stabilimento in Gorla Minore (Varese), è prolungata all'8 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.B.M., con sede e stabilimento in Buttanuco (Bergamo), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio Radici tappeti, con sede e stabilimento in Ardesio (Bergamo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilta, con sede e stabilimento in Veniano (Como), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Melania confezioni, con sede in Bonate Sotto (Bergamo) e stabilimento in Madone (Bergamo), è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. V.I.P., con sede e stabilimento in Piadena (Cremona), è prolungata al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Bosatelli di eredi Bosatelli, con sede e stabilimento in Bonate di Sotto (Bergamo), è prolungata al 14 agosto 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura Satta e Bottelli, con sede e stabilimento in Nerviano (Milano), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italo Cremona, con sede e stabilimento in Gazzada (Varese), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ariflex, con sede in Caronno Pertusella e stabilimenti in Alessandria e Caronno Pertusella (Varese), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sinco, con sede in Milano e stabilimento in Carugate (Milano), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Manifattura Sebina, con sede e stabilimento in Sarnico (Bergamo), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edila, con sede in Bergamo e stabilimenti in Melegnano (Milano) e Codevilla (Pavia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rotopress, con sede e stabilimento in Sesto San Giovanni (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. P.A.G. - Arrigoni & C., con stabilimento in Cesena, frazione Pievistina, con sede legale in Roma e uffici amministrativi e commerciali in Milano, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Labi, con sede e stabilimento in Braone (Brescia), è prolungata al 30 gennaio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texiria, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. V.I.P., con sede e stabilimento in Piadena (Cremona), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Bosatelli di eredi Bosatelli, con sede e stabilimento in Bonate di Sotto (Bergamo), è prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Edila, con sede in Bergamo e stabilimenti in Melegnano (Milano) e Codevilla (Pavia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla SIR - Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Cagliari, Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Porto Torres (Sassari), S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma), S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino), Società italiana resine - S.I.R. S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano) e Codogno (Milano), I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno (Milano) e Nova Milanese (Milano), Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano) e uffici di Cagliari, Rumianca sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari, Tessilrama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari), Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari), Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia (Salerno), Siref S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimenti di Porto Torres (Sassari), Viset S.p.a., stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano), Co.Pre. S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Polisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sarda industria resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Idrogenazioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari), Sarda Polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di S. Sisto (Perugia), Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia (Salerno), Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano), Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro), Euteco manutenzioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Tecnider S.r.l., sede di Milano, Colorplast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo), è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Consorzio industriale S.p.a., sede amministrativa di Milano, sede di Sassari, uffici di Cagliari, Roma e Napoli, stabilimenti di Sesto San Giovanni e Porto Torres (Sassari), S.p.a. Euteco impianti, uffici di Milano, Solbiate Olona (Varese) e Roma, stabilimenti di Sesto San Giovanni (Milano), Paderno Dugnano (Milano) e Castel Romano (Roma), S.p.a. Rumianca, sede di Torino, uffici di Milano e Roma, stabilimenti di Pieve Vergonte (Novara) e Borgaro Torinese (Torino), Società italiana resine - S.I.R. S.p.a., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Macherio (Milano) e Codogno (Milano), I.C.Q., stabilimenti di Solbiate Olona (Varese), Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), Salcim S.p.a., sede di Milano, stabilimenti di Milano, Codogno (Milano) e Nova Milanese (Milano), Brill S.p.a., sede e stabilimento di Nova Milanese (Milano), uffici di Cagliari, Rumianca sud S.p.a., sede e stabilimenti di Assemini (Cagliari), uffici di Cagliari, Tessilrama S.p.a., uffici di Milano, sede e stabilimento di Assemini (Cagliari), Sircril S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari), Stirosir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Battipaglia (Salerno), Siref S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Fibrasir S.p.a., uffici di Milano e stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sardoil S.p.a., uffici di Milano e stabilimenti di Porto Torres (Sassari), Viset S.p.a., stabilimenti di Borgaro Torinese (Torino) e sede di Nova Milanese (Milano), Co.Pre. S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirion S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirfin S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Polisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Alchisarda S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirben S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sarda industria resine S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Idrogenazioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sifa S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sico S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari) Sirtene S.p.a., stabilimento di Porto Torres

(Sassari), Ing. Luigi Conti Vecchi S.p.a., sede e stabilimento di Assemini (Cagliari), Sarda Polimeri S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Emmevierre S.p.a., sede e stabilimento di S. Sisto (Perugia), Sirpack S.p.a., stabilimento di Battipaglia (Salerno), Elsir S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Sirio S.p.a., stabilimento di Garbagnate (Milano), Siron S.p.a., stabilimento di Ottana (Nuoro), Euteco manutenzioni S.p.a., stabilimento di Porto Torres (Sassari), Tecnider S.r.l., sede di Milano, Colorplast S.r.l., stabilimento di S. Maria Maddalena (Rovigo), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6337)

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 i dottori Massimo Fiorentino, Ubaldo Schiavo e Carlo Gasperoni sono stati nominati, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile, liquidatori della società cooperativa «Cantina sociale di Velletri» a r.l., in Velletri (Roma), costituita per rogito dott. Giovanni Floridi in data 16 febbraio 1958, rep. 21181, in sostituzione dei signori: Scopetta dott. Renato, Verginelli dott. Cataldo e Andreuzzi Lelio.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 i poteri conferiti al dott. Denis Verdini, commissario governativo della società cooperativa edificatrice «Francesca - Coop. a r.l.», in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), sono stati prorogati fino al 29 gennaio 1985.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984, il dott. Beniamino Lupo, nato il 2 dicembre 1943, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Appalti e ricostruzioni - S.C.A.R.», in Napoli, posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 25 febbraio 1974, in sostituzione del rag. Silvestro Cinque che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984, l'avv. Fernando Bocchini, residente a Napoli, piazza Vanvitelli, 20, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «S.C.O.S. - Società coop. operai stabiesi a r.l. fra operai disoccupati di Castellammare di Stabia», in Castellammare di Stabia (Napoli), già sciolta ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile, con precedente decreto in data 19 luglio 1974, in sostituzione del dott. Giuseppe D'Alessandro, che non fornisce notizie sullo stato della procedura.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984, il dott. Beniamino Lupo, nato a Napoli, il 2 dicembre 1943, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro «Rosario», a r.l., in Pozzuoli (Napoli), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto in data 22 maggio 1974, in sostituzione del rag. Antonio D'Addio, dimissionario.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la dott.ssa Maria Claudia Iannucci è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. «Picente», in Barete (L'Aquila), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 15 gennaio 1957, in sostituzione del cav. Fiore Donati Gilberto.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 il dott. Olessina Mario è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa a responsabilità illimitata «Cantina sociale dell'Alto Monferrato», in Tonco (Asti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 9 ottobre 1971, in sostituzione dell'avv. Mario Fimiani, dimissionario.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984, il sig. Vincenzo Montuori, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 25 febbraio 1912, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di pesca «Mare» a r.l., in Torre Annunziata, sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con precedente decreto del 29 maggio 1972, in sostituzione del rag. Ciro Scognamiglio, deceduto.

(6275)

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Esperidia» fra i dipendenti della camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria a r.l., in Reggio Calabria; e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la società cooperativa edilizia «Esperidia» fra i dipendenti della camera di commercio, industria ed agricoltura di Reggio Calabria a r.l., in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio avv. Bruno Poggio in data 21 settembre 1963, repertorio n. 97412, registro società n. 43; è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe D'Amico.

(6405)

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Siporex italiana, in Patrica

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la riscossione del carico tributario di L. 19.926.640 dovuto dalla S.p.a. Siporex italiana, in Patrica, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Frosinone, nel provvedimento di esecuzione, determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602, introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

(6407)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sice, in Castelfranco Veneto

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 82.539.000 dovuto dalla S.p.a. Sice, in Castelfranco Veneto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di novembre 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6408)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania, sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia):

diritto costituzionale;
storia del diritto romano;
diritto romano;
scienza delle finanze e diritto finanziario;
diritto canonico,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6750)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali elementari, medie e di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica. (Ordinanza ministeriale 26 novembre 1984).

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;

Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, concernente il riordinamento della istruzione media-tecnica;

Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado preparatorio;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente norme per la istituzione di scuole e di istituti di istruzione media-tecnica ad ordinamento speciale;

Visto il regio decreto-legge 16 maggio 1940, n. 417, convertito nella legge 25 giugno 1940, n. 854, con il quale è stato attribuito al Ministro della pubblica istruzione il potere di disciplinare, con propria ordinanza, le modalità per gli scrutini e per gli esami nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, numero 227, concernente l'ammissione, con abbreviazione dell'intervallo, agli esami di maturità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1955, n. 503, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la scuola primaria;

Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;

Vista la legge 7 febbraio 1958, n. 88, contenente provvedimenti per l'educazione fisica;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 184, contenente disposizioni sugli scrutini ed esami negli istituti di istruzione secondaria ed artistica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, contenente norme sulla istituzione e sull'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, contenente norme di esecuzione della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1969, n. 1090, contenente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, sull'esame di stato di licenza nella scuola media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, con il quale sono state disciplinate le attribuzioni dei consigli di classe e di interclasse;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, contenente modifiche di alcune norme della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517, contenente norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione nelle scuole dell'obbligo, nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico;

Vista la legge 16 luglio 1984, n. 326, contenente modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270;

Vista la circolare n. 237 del 14 settembre 1977, applicativa della legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista l'ordinanza ministeriale 12 maggio 1978, n. 131 sugli scrutini ed esami nelle scuole elementari;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978, contenente disposizioni sugli esami di idoneità nella scuola media;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai programmi, orari di insegnamento e prove di esame per la scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente i criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e modalità dello svolgimento della medesima;

Vista l'ordinanza ministeriale 30 gennaio 1984 sugli scrutini ed esami nelle scuole secondarie non statali;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1984, concernente il calendario scolastico per il triennio 1984-85, 1985-86, 1986-87;

Ordina:

TITOLO I
SCUOLE ELEMENTARI

Capo I

1) Gli scrutini finali per le classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª elementare si effettuano nella settimana che precede il termine delle lezioni ed i risultati sono pubblicati entro detto termine.

Gli esami di licenza e di idoneità, che si svolgono in unica sessione, avranno inizio il primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni e si concluderanno entro e non oltre l'ottavo giorno dall'inizio delle prove.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità da parte degli alunni di scuola familiare e privata dovranno essere presentate ai direttori didattici — competenti per zona — entro il 15 maggio di ciascun anno.

Capo II
SCRUTINI

2) Lo scrutinio finale costituisce il momento conclusivo dell'attività educativa annuale e non deve essere la risultanza di apposite prove, bensì delle osservazioni effettuate nel corso dell'intero anno dall'insegnante o dagli insegnanti di classe.

Gli elementi della valutazione trimestrale o quadrimestrale costituiscono la base del giudizio finale di idoneità per il passaggio alla classe successiva.

Il giudizio finale sarà documentato con l'apposito attestato, distribuito con le schede di valutazione.

3) Nei casi in cui per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva, gli alunni non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni, l'insegnante o gli insegnanti ne prendono atto sulla scheda di valutazione e rinviano la formulazione del giudizio finale al termine delle prove suppletive, di cui al paragrafo 16 del successivo capo VIII.

4) L'insegnante o gli insegnanti di classe possono, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 517/77, non ammettere l'alunno alla classe successiva soltanto in casi eccezionali, su conforme parere del consiglio di interclasse, riunito con la sola presenza dei docenti.

A tal fine quando l'insegnante di classe ritenga di dover proporre la non ammissione di un alunno alla classe successiva, è tenuto a presentare apposita, motivata relazione al consiglio di interclasse, tempestivamente convocato. Del parere di detto organo sarà fatta menzione sulla scheda e sul foglio di comunicazione, nel solo caso in cui venga deliberata la non ammissione alla classe successiva.

Capo III

ESAMI

5) La classe 5ª elementare si conclude con l'esame di licenza, che consta di due prove scritte e di un colloquio.

6) Le prove scritte sono intese ad accertare la maturità raggiunta dagli alunni, in relazione alla attività svolta nel corso della frequenza della scuola elementare, sulla base della programmazione didattica predisposta dagli insegnanti di classe. Le due prove riguarderanno, rispettivamente, l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica.

Il colloquio che esclude qualunque separata valutazione di singole materie, verterà sull'intera attività svolta nel corso dell'anno scolastico e sarà inteso ad accertare il livello di maturità raggiunta, in relazione alle possibilità di ciascun alunno.

L'esame dovrà tenere conto delle osservazioni sistematiche sull'alunno operate dall'insegnante o dagli insegnanti di classe e contenute nella scheda di valutazione.

Capo IV

VALUTAZIONE

7) Il giudizio finale riportato sull'apposito documento scolastico « comunicazione alla famiglia » esclude in ogni caso la valutazione per materia, non va motivato e consiste nella indicazione « ammesso » e « non ammesso »: *a*) « alla classe successiva » o *b*) « al successivo grado dell'istruzione obbligatoria ».

Il giudizio degli esami di licenza e quello degli scrutini nelle classi dove operano più insegnanti è espresso collegialmente.

Capo V

COMMISSIONE D'ESAME

8) Le commissioni degli esami di licenza sono formate dall'insegnante o dagli insegnanti della classe e da due insegnanti, designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

Delle commissioni fa parte, a pieno titolo, anche l'insegnante che abbia svolto attività didattica di sostegno per i soli alunni cui detta attività sia stata rivolta.

Si richiama la particolare attenzione dei componenti le commissioni di esame sulle indicazioni fornite dagli insegnanti degli alunni riconosciuti portatori di handicaps, circa gli interventi integrativi e di sostegno attuati ed i risultati ottenuti, in relazione ai livelli di profitto ed alle capacità espressive di ciascuno di essi. Per tali alunni, saranno predisposte prove d'esame differenziate, coerenti con gli insegnamenti svolti e idonee a valutare il loro progresso in rapporto alle potenziali attitudini ed ai livelli cognitivi ed espressivi di partenza.

Le commissioni d'esame nelle scuole elementari parificate devono essere composte dall'insegnante di classe e da due insegnanti nominati dal direttore didattico statale, su designazione del collegio dei docenti delle stesse scuole parificate.

Nel caso eccezionale in cui gli insegnanti della scuola parificata fossero di numero inferiore a 3, saranno integrati secondo le necessità, da 1 o 2 insegnanti nominati dal direttore didattico su designazione del collegio dei docenti del circolo statale competente.

9) La partecipazione degli insegnanti alle commissioni di esame costituisce obbligo di servizio irrinunciabile ai sensi dell'art. 2, lettera *e*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74.

La commissione d'esame opera collegialmente, dopo aver nominato un coordinatore tra i propri membri.

Capo VI

ALUNNI DI SCUOLA FAMILIARE O PRIVATA AUTORIZZATA

10) Per scuola familiare si intende l'attività di istruzione elementare svolta direttamente dai genitori o da persona a ciò delegata dai genitori stessi.

Gli alunni che assolvono all'obbligo con tale modalità sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o gli esami di licenza in una scuola elementare di Stato, nel circolo di competenza territoriale rispetto alla residenza della famiglia.

Gli alunni di scuola privata autorizzata sono ammessi a sostenere gli esami di idoneità o di licenza presso una scuola elementare di Stato del circolo nell'ambito del quale si trova la scuola privata.

Gli esami di licenza si svolgono davanti alle commissioni istituite nella scuola statale e con le stesse modalità previste per gli alunni di scuola statale.

Nei casi eccezionali in cui gli alunni privatisti fossero molto numerosi, allo scopo di far terminare in ogni caso le operazioni di esame entro e non oltre l'ottavo giorno, dall'inizio delle prove possono essere formate altre commissioni, composte da tre insegnanti designati dal collegio dei docenti e nominati dal direttore didattico.

11) Gli esami di idoneità si svolgono davanti ad uno degli insegnanti della classe della scuola statale, nominato dal direttore didattico. Gli esami consistono in due prove scritte, riguardanti rispettivamente l'area linguistico-espressiva e quella logico-matematica, e un colloquio inteso ad accertare la idoneità dell'alunno alla frequenza della classe per la quale sostiene l'esame.

12) La domanda di iscrizione agli esami in carta semplice, deve essere corredata del programma dell'attività svolta.

13) Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e la iscrizione agli esami di licenza per l'ammissione al successivo grado della istruzione obbligatoria è consentita agli alunni di scuola familiare o di scuola privata autorizzata che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre, rispettivamente, il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.

Capo VII

COMMISSIONE D'ESAME NELLE SCUOLE PRIVATE AUTORIZZATE

14) La direzione della scuola privata autorizzata che presenti agli esami non meno di 50 alunni può chiedere al direttore del circolo didattico competente, che gli esami si svolgano presso la sede della scuola privata. In tal caso allo svolgimento di tutte le operazioni di esame, che si tengono davanti alle commissioni di esami di licenza, istituite nella scuola statale, o ai maestri nominati dal direttore didattico, per gli esami di idoneità, parteciperà l'insegnante della classe di appartenenza dei candidati, la cui presenza si deve intendere motivata da ragioni psico-pedagogiche, per assicurare la continuità del momento dell'esame con il processo educativo sviluppato nel corso dell'anno scolastico.

15) E' vietata la corresponsione, ai membri delle commissioni esaminatrici, da parte delle scuole private, di compensi diversi dalle eventuali indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio.

Capo VIII

PROVE SUPPLETIVE

16) Le prove suppletive di licenza elementare per gli alunni che non hanno potuto partecipare alla ordinaria unica sessione d'esame o che, per comprovati motivi, non hanno potuto completare le prove durante la sessione d'esame, dovranno essere espletate prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

17) Le prove suppletive per gli alunni delle classi 1ª, 2ª, 3ª e 4ª, per i quali non sia stato possibile esprimere la valutazione finale, saranno svolte sulla base del programma della classe e tenendo conto delle situazioni particolari che hanno determinato la mancata valutazione finale. E' da tenere presente, anche in questa sede, l'eccezionalità della non ammissione alla classe successiva.

18) I commissari d'esame per le prove suppletive di licenza e di idoneità sono quelli inizialmente nominati.

TITOLO II

SCUOLA MEDIA

Capo I

VALUTAZIONE FINALE ED ESAMI DI IDONEITÀ NELLA SCUOLA MEDIA

1) La sessione degli esami di idoneità alla seconda ed alla terza classe di scuola media è unica.

Le domande per gli esami di idoneità debbono essere presentate entro il 15 maggio al preside della scuola media più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

2) Gli esami di idoneità iniziano il primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni e proseguono secondo il calendario fissato dal preside.

Le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

La riunione preliminare avrà luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

3) Coloro i quali frequentano i corsi statali di preparazione agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sostengono di norma gli esami presso la scuola di aggregazione.

Le relative commissioni sono integrate con gli insegnanti dei corsi dai quali provengono i candidati.

4) L'esame di idoneità alla seconda e terza classe della scuola media consiste nelle prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera e in un colloquio pluridisciplinare su tutte le materie indicate nel primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348.

5) Le prove degli esami di idoneità vertono sui programmi integrali delle classi dalle quali i candidati non abbiano conseguito la promozione o la idoneità.

6) Nella valutazione finale e negli esami deve essere attribuito un giudizio unico alle discipline « storia » ed « educazione civica ».

7) Agli esami di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media sono ammessi i candidati che abbiano compiuto o compiono entro l'anno solare, rispettivamente, il 12° e 13° anno di età e siano in possesso della licenza della scuola elementare e i candidati che detta licenza abbiano conseguito, rispettivamente, da almeno uno o due anni.

I candidati agli esami di idoneità alla terza classe, il cui esame abbia avuto esito negativo, possono, a giudizio della commissione esaminatrice essere ammessi a frequentare la classe seconda.

Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino.

La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo paragrafo 8.

8) In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati tra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica. Gli altri privatisti vengono distribuiti tra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al secondo comma del paragrafo 1.

9) Per i candidati agli esami di idoneità che siano stati assenti per gravi e comprovati motivi, sono ammesse prove suppletive che devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione alla classe successiva.

Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti nelle prove normali.

Capo II

VALUTAZIONE FINALE NELLE CLASSI TERZE DELLA SCUOLA MEDIA ED ESAME DI STATO DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA

10) Sono sedi di esami di licenza di scuola media le scuole medie statali e pareggiate, nonché, per i soli alunni interni, le scuole medie legalmente riconosciute salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole medie legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

11) Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di licenza gli alunni della terza classe, formulando il giudizio di idoneità (ammissione a sostenere l'esame) o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame di licenza.

Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell'anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e alle attitudini dimostrate.

Il numero delle assenze non è per se stesso determinante ai fini della ammissione o non ammissione degli alunni all'esame di licenza, ma, se esso è elevato, la relativa deliberazione del consiglio di classe di ammissione o di non ammissione deve essere ampiamente motivata.

Non partecipano alle deliberazioni di cui ai precedenti commi gli insegnanti, ogni volta che si tratti di allievi che, usufruendo dei diritti stabiliti dalla legislazione vigente, non abbiano seguito le loro lezioni.

L'ammissione all'esame ai sensi dei commi precedenti è disposta d'ufficio.

12) I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano entro l'anno solare il 14° anno di età e siano in possesso della licenza elementare, i candidati che detta licenza abbiano conseguito da almeno un triennio nonché coloro che nell'anno in corso compiano i 23 anni di età, per essere ammessi a sostenere gli esami di licenza devono presentare la relativa domanda in carta libera, entro il 15 maggio, al preside della scuola media statale o pareggiata, più vicina alla propria abitazione, tenendo conto non soltanto, della distanza, ma anche della facilità di accesso con i servizi pubblici di collegamento esistenti.

Coloro i quali provengono da una medesima scuola privata possono presentare, qualora lo ritengano opportuno, domanda di ammissione all'esame presso un'unica scuola media statale o pareggiata dello stesso centro, ovvero, qualora sussistano particolari condizioni di ordine logistico, di centro vicino.

La scuola è tenuta ad accettare le relative domande, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al successivo paragrafo 13.

Nelle città sedi di più scuole medie, i candidati esterni devono chiedere di sostenere l'esame di licenza in una scuola ove si insegni la lingua straniera da essi studiata, a meno che in nessuna delle scuole della città si insegni tale lingua.

La domanda di ammissione all'esame, controfirmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, deve contenere l'indicazione della data e del luogo di nascita e l'indirizzo dell'abitazione del candidato, la dichiarazione di non aver precedentemente superato l'esame di licenza e di non aver presentato domanda in altra scuola nonché l'elenco dei docenti che abbiano curato privatamente la preparazione del candidato e delle scuole presso le quali tali docenti prestino eventualmente servizio; quest'ultima dichiarazione è obbligatoria anche se negativa.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di nascita o, in sua vece, dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) diploma di licenza elementare o, in mancanza, pagella o attestato comprovante l'avvenuto conseguimento di tale titolo.

Tiene luogo della licenza elementare il diploma di ammissione alla scuola media conseguito entro l'anno scolastico 1962-63, ovvero il certificato di promozione o di idoneità alla seconda e terza classe di scuola media, secondo l'attuale ordinamento, per quei candidati che siano in possesso di tali titoli;

3) carta di identità o altro documento di identificazione personale. Il candidato che non alleghi tale documento è tenuto ad esibirlo prima dell'inizio delle prove di esame;

4) programma svolto per le singole materie, controfirmato dall'insegnante o dagli insegnanti che hanno curato la preparazione del candidato ovvero dal genitore, con eventuale sintetica illustrazione dei criteri didattici seguiti. E' bene sottolineare che nei riguardi dei candidati esterni trovano applicazione anche quelle modalità del colloquio pluridisciplinare riferite all'educazione tecnica e all'educazione artistica contenute nel decreto ministeriale 26 agosto 1981 riguardante i criteri e le modalità per lo svolgimento degli esami di licenza.

I candidati esterni che hanno compiuto o compiano nell'anno solare il 14° anno di età e che abbiano seguito studi all'estero per almeno 5 anni con risultato favorevole presso scuole riconosciute legalmente dallo Stato estero sono ammessi all'esame di licenza della scuola media; a tal fine essi devono presentare, in luogo dei documenti previsti dal precedente punto 2), una attestazione, rilasciata dal console competente, comprovante gli studi seguiti per l'anzidetta durata di 5 anni, il risultato favorevole e il suindicato riconoscimento legale.

13) In caso di eccessiva affluenza di candidati esterni ad una medesima scuola, il provveditore agli studi, d'intesa con i presidi interessati e i presidi delle scuole private di provenienza dei gruppi privatisti, provvede a distribuire tali candidati tra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, di tenere unito il gruppo della medesima provenienza didattica.

Gli altri privatisti vengono distribuiti tra le varie scuole, tenendo conto, per quanto possibile, delle rispettive abitazioni secondo i criteri di cui al primo comma del precedente paragrafo.

Il provveditore agli studi, al quale devono essere immediatamente trasmesse le documentate domande di ammissione agli esami dei candidati esterni che risultino essere stati preparati da uno o più insegnanti della scuola, dispone l'assegnazione di detti candidati ad altra commissione di esami della stessa sede o sede viciniore. Di tale assegnazione deve essere data tempestivamente comunicazione diretta agli interessati.

14) In ciascuna scuola media è costituita una commissione per l'esame di licenza, composta d'ufficio da tutti i professori delle terze classi che insegnano le materie di esame previste dall'art. 3 della legge 16 giugno 1977, n. 348. Il presidente di detta commissione è nominato con decreto del provveditore agli studi il quale lo sceglie, di regola, nell'ambito della provincia tra:

a) i presidi di scuola media statale o pareggiata;

b) i professori di ruolo incaricati della presidenza delle medesime scuole.

Gli anzidetti presidi di ruolo o incaricati devono provenire da scuola diversa da quella in cui sono chiamati a svolgere le funzioni di presidente.

Qualora il personale anzidetto risulti indisponibile, ovvero, sussista, comunque, l'impossibilità di scegliere tra di esso il presidente della commissione, il provveditore agli studi, sceglie questo ultimo, secondo l'opportunità, tra le restanti categorie indicate nell'art. 7, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

Al presidente della commissione di una scuola può essere affidata anche la presidenza della commissione di altra scuola del medesimo o di diverso comune vicino, facilmente raggiungibile, sempre che le due scuole abbiano un limitato numero di terze classi.

I capi d'istituto, prima di assumere la presidenza della commissione dell'esame di licenza in altra scuola media, provvederanno a delegare, ai sensi dell'art. 3 d.l decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 le funzioni di presidente delle commissioni di idoneità solo nel caso in cui non possano o non ritengano di svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente di commissione nell'istituto di appartenenza ed in quello di assegnazione.

Qualora sia possibile svolgere contemporaneamente la duplice funzione di presidente delle commissioni suddette, e non si ritenga di delegare quella di presidente di commissione di esame di idoneità, i presidi potranno concordare con il presidente della commissione degli esami di licenza presso la propria scuola un calendario delle sedute plenarie delle commissioni e delle prove orali, che consenta ai presidi medesimi di presenziare quanto meno alle prove orali e alle sedute plenarie delle commissioni di idoneità alle seconde e terze classi della propria scuola.

15) I candidati interni sostengono tutte le prove di esame nelle sedi delle rispettive scuole o corsi distaccati; i candidati esterni sostengono le prove nelle sedi presso le quali funzionano le commissioni o sottocommissioni cui essi sono assegnati. Il presidente della commissione nel distribuire i candidati esterni fra le sottocommissioni deve assegnarli a quelle funzionanti nella sede della scuola o del corso distaccato più vicini alla abitazione dei candidati medesimi.

16) I candidati provenienti dai corsi statali di preparazione agli esami sostengono l'esame di licenza nella sede della scuola di aggregazione.

A tale scopo, il presidente della commissione assegna detti candidati ad una delle sottocommissioni in cui eventualmente si articola la commissione.

La commissione (o la sottocommissione) è integrata con gli insegnanti dei corsi da cui provengono i candidati, limitatamente alle operazioni di esame relative a questi ultimi.

17) La sessione degli esami di licenza ha inizio il primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni e le operazioni relative devono concludersi entro il 30 giugno.

La riunione preliminare avrà luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

Le prove scritte si svolgono nel seguente ordine:

italiano;
lingua straniera;
matematica.

I provveditori agli studi, qualora lo ravvisino necessario, possono a seguito di singole motivate richieste delle scuole, modificare il diario delle prove scritte di cui al precedente comma.

Il diario del colloquio è fissato dal presidente della commissione in modo che possa svolgersi alla presenza della intera sottocommissione.

18) La riunione preliminare è dedicata alla predisposizione degli adempimenti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di esame.

In particolare, il presidente dà comunicazione della costituzione delle sottocommissioni e dell'eventuale nomina dei vicepresidenti e dei commissari aggregati.

Nella riunione preliminare vengono, altresì, esaminati i programmi effettivamente svolti, i criteri didattici seguiti nelle singole terze classi, gli interventi effettuati — compresi quelli eventuali di sostegno e integrazione — e la sintesi dei risultati della programmazione educativa e didattica del triennio, in base ad apposite relazioni predisposte dai singoli consigli di classe ed approvate in sede di scrutinio finale. Vengono, infine, esaminati i programmi presentati dai candidati esterni e le domande di partecipazione agli esami con la relativa documentazione.

19) L'esame di licenza di scuola media, per ciascuna prova si svolge secondo i criteri e le modalità stabiliti nel testo allegato al decreto ministeriale 26 agosto 1981.

Per la procedura della scelta dei temi delle prove scritte, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 85 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Alla presentazione delle terne dei temi al presidente della commissione, prima dell'inizio della prova, deve partecipare almeno un docente di ciascun corso distaccato, che sia insegnante della materia cui si riferisce la prova.

Si precisa che la presentazione delle terne deve riguardare ciascuna delle tre tracce della prova scritta di italiano, delle due di lingua straniera e la prova di matematica.

E' data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna terza classe, su proposta motivata dei rispettivi professori e approvata dalla commissione nella seduta preliminare.

Per la prova scritta in lingua straniera, i testi proposti devono essere ciclostilati in numero corrispondente ai candidati o riprodotti sulla lavagna.

Ogni sottocommissione opera collegialmente nella correzione degli elaborati e nello svolgimento del colloquio. Ai fini di una valida formulazione del motivato giudizio complessivo di cui al primo comma del seguente paragrafo, è necessario che nel verbale risulti il giudizio della sottocommissione espresso sul colloquio sostenuto dal candidato e una traccia del colloquio stesso.

20) La sottocommissione, sulla base delle risultanze dell'esame, degli atti dello scrutinio finale e di ogni altro elemento a sua disposizione formula un motivato giudizio complessivo sul livello globale di maturazione raggiunto da ogni candidato.

Tale giudizio, se positivo, si conclude con l'attribuzione del giudizio sintetico di « ottimo », « distinto », « buono », e « sufficiente »; se negativo, con la dichiarazione di « non licenziato ». Il giudizio complessivo, positivo o negativo, viene comunicato per iscritto a richiesta degli interessati.

La sottocommissione, infine, verifica e, se necessario, integra il consiglio orientativo (già espresso ai fini della preiscrizione) sulle scelte successive dei singoli candidati, motivandolo con parere non vincolante sulle loro capacità ed attitudini.

La sottocommissione deve, inoltre, stabilire se i candidati esterni non licenziati, che non abbiano l'idoneità alla terza classe, possano o meno iscriversi a detta classe.

La commissione plenaria, constatato il regolare svolgimento di tutte le prove d'esame e l'aderenza ai criteri di massima concordati, ratifica le deliberazioni adottate dalle sottocommissioni. Tutte le deliberazioni della commissione o della sottocommissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Non è consentito ai componenti delle commissioni e sottocommissioni di esami astenersi dalle votazioni.

Nelle scuole con una sola terza classe, gli adempimenti suindicati sono espletati direttamente dalla sottocommissione.

Il consiglio orientativo di cui al secondo comma del presente paragrafo viene trascritto sull'attestato.

21) A coloro i quali conseguono la licenza media devono essere rilasciati, a firma del presidente della commissione, il diploma di licenza e, a firma del preside, l'attestato.

Quest'ultimo deve essere rilasciato, inoltre, a coloro che non abbiano conseguito la licenza, ma che, prosciolti dall'obbligo scolastico ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, non abbiano più titolo per iscriversi alla scuola media ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

22) Nel diploma e nell'attestato viene trascritto il giudizio sintetico di cui al primo comma del paragrafo 20.

23) Al termine della sessione, il presidente della commissione trasmette al provveditore agli studi l'elenco dei licenziati, richiedendo un pari numero di moduli di diploma.

Ciascun presidente di commissione deve redigere al termine della sessione una sintetica relazione generale sugli esami. Tale relazione, che deve contenere le notizie e le indicazioni precisate nella circolare n. 302 del 23 luglio 1966, deve essere inviata, entro il 15 luglio, in duplice copia, al provveditore agli studi. Questi dopo che gli sono pervenute tutte le relazioni degli esami di licenza svoltisi nella propria provincia, invia una copia di esse al Ministero - Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado - Divisione 1ª, entro il 31 luglio. Ove si tratti di scuole medie pareggiate o legalmente riconosciute, copia della relazione deve essere inviata, entro lo stesso termine, alla Direzione generale dell'istruzione media non statale.

24) Le prove suppletive degli esami di licenza media per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi devono concludersi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

Nello svolgimento di tali prove non possono seguirsi criteri diversi da quelli seguiti per gli esami della sessione normale.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

25) I consigli di classe terranno presenti le indicazioni contenute nella C.M. n. 330 del 3 dicembre 1983 circa l'indispensabile coerenza tra l'itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell'esame di licenza. In tale quadro sarà valutato, nell'ambito del colloquio pluridisciplinare, il grado di profitto tratto dagli alunni dall'azione dei docenti volta ad incentivare, attraverso l'educazione artistica — come indicato dalla citata circolare n. 330 — le esperienze di carattere fruitivo-critico dei beni culturali e a « far recepire i messaggi che provengono dall'approccio diretto con l'opera d'arte, o con l'opera in genere, per rendere l'alunno cosciente degli aspetti e dei problemi dell'ambiente in cui vive e per educarlo al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione del territorio ».

26) Nella fase immediatamente preparatoria all'esame di licenza, e cioè subito dopo la decisione di ammissione o non ammissione agli esami di licenza, il consiglio di classe dovrà stabilire, per gli alunni ammessi, i criteri essenziali del colloquio, consistenti, ovviamente, non nella predisposizione di domande, ma nella individuazione delle modalità di conduzione del colloquio in relazione ai candidati e alla programmazione educativa e didattica attuata nel triennio.

27) Restano ferme le norme vigenti in materia di scrutini e d'esame negli istituti e scuole di istruzione secondaria che non siano in contrasto con quelle contenute nelle disposizioni citate in premessa e nella presente ordinanza nonché le speciali disposizioni che regolano gli scrutini e gli esami nelle scuole medie pareggiate e legalmente riconosciute.

28) I candidati esterni possono presentare domanda di ammissione agli esami di idoneità o di licenza ad una sola scuola media. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto, entro i termini stabiliti dalla presente ordinanza, a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, pena l'annullamento delle prove.

29) Gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare.

Negli esami di idoneità e di licenza di scuola media le prove scritte non hanno valore eliminatorio rispetto alle prove orali.

30) La deliberazione di ammissione o di non ammissione alla classe successiva relativa agli alunni della prima e della seconda classe e quella di ammissione o di non ammissione all'esame di licenza relativa agli alunni della terza classe, nonché l'esito degli esami di idoneità e di licenza di scuola media devono essere pubblicati mediante affissione nell'albo dell'istituto.

Al termine delle operazioni riguardanti gli esami di licenza di scuola media, gli atti relativi devono essere chiusi in un plico sigillato.

31) Le norme predette si applicano anche alle scuole autorizzate ad attuare la sperimentazione.

32) Nessun candidato può essere esaminato da un docente al quale sia legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private.

33) Nel caso in cui l'alunno abbia seguito l'insegnamento dell'educazione tecnica in un gruppo non coincidente con la classe di appartenenza e costituito ai sensi dell'art. 4, quarto comma, della legge 16 giugno 1977, n. 348, il componente della sottocommissione esaminatrice dovrà essere, per quanto riguarda questa materia, il relativo insegnante del gruppo il quale sostituirà a tutti gli effetti il docente di classe per i candidati appartenenti al gruppo in questione.

34) Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica lo svolgimento degli esami di teoria e solfeggio e dello strumento musicale avverrà, considerata la natura caratterizzante di tali insegnamenti, secondo le disposizioni di cui al successivo titolo. Analogamente avverrà nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte per lo svolgimento degli esami sia di disegno dal vero che di plastica.

35) I docenti utilizzati per la realizzazione delle forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicaps, di cui al secondo comma dell'art. 7 della legge 4 agosto 1977, n. 517, fanno parte del consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali e agli esami di licenza di scuola media; tali docenti hanno diritto di voto esclusivamente nei riguardi degli alunni handicappati da loro seguiti.

36) Per gli allievi riconosciuti, secondo le norme vigenti, portatori di handicaps, che vengono ammessi a sostenere gli esami di licenza, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma della « Premessa » ai criteri orientativi approvati con decreto ministeriale 26 agosto 1981; tali disposizioni riguardano esclusivamente gli alunni interni, tenuto conto che la differenziazione delle prove d'esame è strettamente collegata alla particolarità del percorso formativo svoltosi nel triennio.

Nei diplomi di licenza della scuola media, nei certificati e negli attestati da rilasciare alla conclusione degli esami stessi non è fatta menzione delle prove differenziate sostenute dagli alunni portatori di handicaps.

TITOLO III

SCUOLE MEDIE ANNESSE AI CONSERVATORI DI MUSICA E AGLI ISTITUTI D'ARTE

1) Nelle scuole medie annesse agli istituti d'arte fanno parte della commissione di licenza media gli insegnanti di disegno dal vero e di disegno geometrico e gli insegnanti di plastica delle terze classi.

Le prove degli esami di disegno dal vero e di plastica hanno carattere grafico-pratico giusto quanto disposto dal decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

2) Nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica derivate dalla trasformazione dei corsi secondari inferiori dei conservatori medesimi operata dall'art. 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 fanno parte della commissione di licenza media i docenti di teoria solfeggio e dettato musicale. Integrano di volta in volta la commissione i docenti di strumenti musicali limitatamente alla deliberazione dei giudizi definitivi relativi ai singoli allievi.

3) Per il conseguimento della licenza media è richiesto il superamento di tutte le materie d'esame, ivi comprese quelle musicali dato il loro carattere curriculare.

Sia in sede di ammissione che in sede di valutazione dell'esame il giudizio della commissione dovrà essere espresso nel rispetto del principio della interdisciplinarietà e con deliberazione collegiale.

4) Il conseguimento della licenza media legittima alla prosecuzione degli studi in conservatorio qualora sia congiunto all'esito positivo dell'esame di revisione (conferma) previsto dall'art. 216 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, numero 1852.

5) Sia gli allievi del conservatorio che della scuola media devono essere sottoposti all'esame di revisione non oltre il termine del secondo anno di frequenza. L'esame di revisione avrà luogo prima degli scrutini. Eventuali situazioni difformi devono essere regolarizzate entro il corrente anno scolastico. In tal caso per gli allievi di scuola media l'esame di revisione deve precedere l'esame di licenza. L'esame di revisione è inteso unicamente alla prosecuzione degli studi in conservatorio.

6) La valutazione dell'esame di revisione compete ai docenti delle materie musicali principali che, tuttavia, devono tener conto della preparazione degli allievi anche nelle relative materie complementari.

I docenti di tali ultime materie possono essere sentiti a titolo consultivo.

7) A norma dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362, i presidenti delle commissioni di esame di licenza nelle scuole medie annesse ai conservatori di musica statali nonché agli istituti d'arte statali, sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione che li sceglie tra le categorie di personale direttivo ed insegnante appartenenti rispettivamente ai ruoli dei conservatori di musica statali ed istituti musicali pareggiati ovvero degli istituti statali o pareggiati d'arte e dei licei artistici statali e pareggiati corrispondenti alle categorie indicate nel terzo comma del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1966, n. 362.

8) La commissione si articola in tante sottocommissioni quante sono le terze classi esistenti nella scuola e cioè nella sede centrale ed eventualmente nelle succursali e nei corsi distaccati.

Di ciascuna sottocommissione fanno parte i professori che insegnano le materie d'esame nella rispettiva terza classe, integrate dai docenti di strumenti musicali nel modo sopracitato.

Non potendosi evitare la contemporanea appartenza di alcuni docenti a due o più sottocommissioni, è rimessa al presidente l'adozione di opportune misure atte ad assicurare la maggiore speditezza alla correzione degli elaborati ed allo svolgimento delle prove orali.

9) Il presidente può avvalersi, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 del regolamento, presso ciascuna sottocommissione, dell'opera di un vice presidente, scegliendolo, possibilmente, tra i professori di ruolo facenti parte della sottocommissione medesima.

Tale facoltà potrà essere esercitata nelle scuole con elevato numero di terze classi funzionanti in corsi distaccati, nonché nel caso in cui ad una medesima persona venga affidata la presidenza di due distinte commissioni

Nel caso in cui risulti che della commissione facciano parte docenti impegnati in altra commissione operante in scuola diversa, i rispettivi presidenti stabiliranno le necessarie intese per assicurare la presenza dei docenti anzidetti nei momenti dello svolgimento degli esami nei quali tale presenza sia indispensabile.

Titolo IV

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Capo I

Scrutini finali

1) Gli scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado hanno luogo nella settimana che precede il termine delle lezioni e sono pubblicati nello stesso termine.

2) Gli alunni delle classi, dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale, sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di otto decimi in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi, dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di sei decimi in condotta, o, a giudizio inappellabile del Consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline molto gravi insufficienze.

Per la formulazione di giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 79 del regio decreto 4 maggio 1925, sostituito dall'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme suindicate debbono essere considerate illegittime.

Particolare attenzione sulle citate disposizioni deve richiamarsi anche per quanto riguarda le assenze degli alunni, il cui numero non è per se stesso preclusivo della valutazione del profitto in sede di scrutinio finale, purché ovviamente il giudizio favorevole possa essere desunto da un congruo numero di interrogazioni e di esercizi scritti, grafici o pratici, fatti in casa o a scuola, corretti e classificati durante il trimestre o il quadrimestre o durante l'ultimo periodo delle lezioni.

A norma dell'art. 80 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, quale risulta modificato dal regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, quando per una o più materie si giudichi di non poter assegnare un voto a causa di assenze, il consiglio di classe decide, caso per caso, circa l'esecuzione dello scrutinio per le predette materie.

La delibera con la quale si decide di ammettere o non ammettere allo scrutinio, in relazione alle assenze, va motivata, e di essa va fatto cenno nel verbale della seduta.

Negli istituti professionali in sede di scrutinio finale le materie di insegnamento costituenti nel loro insieme, come indicato nel quadro orario, un unico gruppo (es. tecnica amministrativa aziendale, tecnica professionale, ecc.) sono considerate come unica materia di insegnamento e ad esse viene assegnato un voto unico.

In caso di insufficienza di profitto in una o più materie costituenti il gruppo, l'allievo deve sostenere l'esame di riparazione soltanto nella materia o nelle materie in cui ha riportato l'insufficienza. In tal caso non si assegnano voti e a settembre, dopo le prove di riparazione, si assegna il voto unico complessivo, tenendo conto del giudizio espresso, in sede di scrutinio finale, sulla parte del gruppo ritenuta positiva.

Le commissioni giudicatrici, in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, saranno costituite dai competenti consigli di classe.

Capo II

Esami di idoneità ed integrativi

Sezione I

Presentazione delle domande

3) Le domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 20 febbraio di ciascun anno per la prima sessione ed entro il 23 agosto di ciascun anno per la seconda sessione.

Per gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti il termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità resta fissato al 30 aprile.

Per gli alunni che cessando la frequenza delle lezioni entro il 15 marzo intendano sostenere esami di idoneità in qualità di candidati privatisti, le relative domande debbono essere presentate entro il 15 marzo di ciascun anno.

Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora, per comprovate necessità il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

4) Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi connessi a procedimenti in corso concernenti fatti o situazioni che investono la funzionalità della scuola in relazione a quelli che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto, che presso la scuola medesima non si effettuino esami di idoneità, in attesa del definitivo provvedimento di merito.

Dal giorno della notifica del provvedimento sospensivo di cui al precedente comma la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami di cui sopra.

Per quanto riguarda le domande già presentate, il provveditore agli studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

Le stesse disposizioni si applicano relativamente agli esami di idoneità nella scuola media.

Sezione II

Termine delle sessioni di esame e requisiti di ammissione

5) La prima sessione agli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ha inizio il primo giorno non festivo successivo alla conclusione delle prove scritte degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

La seconda sessione ha inizio il 1° settembre e termina il 9 settembre di ciascun anno.

Le eventuali prove suppletive della seconda sessione debbono aver termine entro il 30 settembre di ciascun anno.

6) I candidati che siano in possesso di licenza media o di diploma di istruzione secondaria inferiore previsto dal precedente ordinamento, possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, negli istituti magistrali e negli istituti tecnici di qualsiasi tipo.

Detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte della prima sessione.

I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiono nell'anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità alle classi seconda e terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media o di diploma di istruzione secondaria inferiore, previsto dal precedente ordinamento, e i candidati che abbiano compiuto o compiono entro l'anno in corso il ventunesimo anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore.

Detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.

I candidati i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica statale, pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

All'inizio della sessione ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

7) Possono sostenere esami di idoneità nella sessione autunnale coloro che si trovano in una delle sottoindicate condizioni:

a) abbiano sostenuto con esito positivo in prima sessione un esame di idoneità qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe corrispondente, o, avendone i requisiti, di una classe superiore di altro indirizzo o di altro ordine di studi sempreché, nella ipotesi di ammissione a classe corrispondente, non intendano avvalersi della speciale sessione di esami integrativi di cui al successivo paragrafo 13;

b) abbiano sostenuto con esito negativo nella prima sessione un esame di idoneità qualora intendano essere ammessi alla frequenza di una classe inferiore dello stesso o altro tipo di scuola, ovvero — avendone i requisiti — a classe di altro indirizzo o di altro ordine di studi;

c) abbiano sostenuto nello stesso anno scolastico esami di maturità, di qualifica o di licenza di maestro d'arte, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio. Tale disposizione non si applica nei riguardi dei candidati che abbiano partecipato ad esami di maturità professionale;

d) intendano sostenere, ai sensi dell'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata;

e) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione è comunque rimessa al competente capo di istituto.

L'eventuale documentazione medica deve essere rilasciata da ufficiale sanitario, medico provinciale, medico militare o dalla competente unità sanitaria locale.

L'ammissione agli esami della seconda sessione è sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti il giorno precedente quello di inizio delle prove scritte alla prima sessione, salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

8) La frequenza delle sezioni di qualifica degli istituti professionali è subordinata al requisito del conseguimento del diploma di licenza di scuola media.

Pertanto possono essere ammessi alla prima classe dei corsi di qualifica solo coloro che siano in possesso del diploma di licenza di scuola media o di titolo equivalente in base al precedente ordinamento scolastico.

Per la iscrizione alla prima classe (o alle classi successive) delle sezioni di qualifica per le attività marinare è indispensabile il possesso della idoneità fisica prescritta dall'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, per l'immatricolazione della gente di mare di prima e seconda categoria, oppure la dichiarazione dell'allievo, controfirmata dal genitore, se minorenne, di «rinuncia alla professione marittima»; la visita per l'accertamento della suddetta idoneità deve essere effettuata dalle autorità sanitarie delle competenti capitanerie di porto.

Possono essere ammessi alle classi iniziali dei corsi post-qualifica soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica professionale corrispondente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

9) L'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica di istituti professionali è subordinata al decorso, da quando l'interessato abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, di un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza al relativo corso di studi, alla classe cui l'interessato aspira.

Gli interessati che si trovino in tali condizioni devono altresì dimostrare mediante certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico provinciale o militare, o dalla competente unità sanitaria locale, la propria idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui la sezione di qualifica prepara.

Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie e terminali delle sezioni di qualifica per ottici e per odontotecnici, e delle sezioni di qualifica per massofisioterapisti degli istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli, l'interessato, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, deve documentare, nelle forme previste per l'ammissione agli esami di qualifica, di avere svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria sanitaria per un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza del relativo corso di studi, alla classe cui aspira.

Agli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica biennali o triennali previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per l'iscrizione al corso post-qualifica prescelto da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui aspirano.

I candidati che abbiano compiuto, nel giorno precedente quello di inizio delle prove scritte, il 18° anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui al comma precedente, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica.

Gli esami in parola possono esere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato.

All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame.

10) I candidati iscritti ad esami di maturità non possono sostenere in prima sessione gli esami di licenza media, di qualifica professionale, di licenza di maestro d'arte, di idoneità o integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore o artistica, stante il divieto di cui all'articolo 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, se non previa rinuncia all'esame di maturità.

11) Negli esami di idoneità, i candidati possono essere ammessi alla riparazione, qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purché a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline molto gravi insufficienze.

Sezione III

Commissioni giudicatrici

12) Le commissioni giudicatrici sono costituite a norma degli articoli 64 e 66 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

In relazione al disposto degli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 21 aprile 1984, ove della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado debba far parte un docente già designato quale rappresentante di classe in una commissione di esami di maturità, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio in qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente comma i capi di istituto conferiscono, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esami della prima sessione, apposita supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento alla materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

Sezione IV

Esami integrativi

13) Gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o in prima sessione o in quella autunnale a classi di istruzione secondaria di secondo grado, possono sostenere in una unica sessione speciale e con modalità di cui ai precedenti paragrafi, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo.

Detta sessione deve avere termine entro il 30 settembre di ciascun anno.

14) Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate, possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi nella sessione speciale soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati privatisti che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere detti esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

15) Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte che intendano passare da una sezione ad un'altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

16) I giovani in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in un'altra sezione previ esami integrativi sulle materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando i programmi di insegnamento della sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati aspirano.

17) Per lo svolgimento degli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi di istituti tecnici degli alunni di istituti professionali e dei giovani in possesso del diploma di qualifica, si richiamano le disposizioni di cui all'ordinanza 5 marzo 1970, alle circolari n. 139 del 19 aprile 1972 e n. 122 del 7 maggio 1975, all'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1982, rettificata dalla circolare ministeriale prot. n. 537 del 23 aprile 1982 e all'ordinanza ministeriale 17 novembre 1983.

L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti paragrafi 13 e 14, per la frequenza di classi di istituti professionali, è limitata ai corsi di qualifica.

18) Ai sensi dell'art. 4, primo comma, della legge 6 marzo 1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

19) In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi per addivenire all'assegnazione ad altri istituti dei candidati risultati in eccedenza come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

20) Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per l'eventuale riparazione, debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.

Detto nulla osta non può essere concesso se non nel caso che il candidato documenti l'assoluta impossibilità nella quale sia venuto a trovarsi per grave malattia, da controllarsi eventualmente mediante visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo ha iniziato.

Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita.

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova sede e, in luogo di essi, è conservata la domanda di trasferimento.

Sezione V

Esami di qualifica professionale

21) Gli esami di qualifica professionale hanno inizio il primo giorno non festivo successivo al termine delle lezioni e si svolgono in un'unica sessione.

Le domande di ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 20 febbraio di ciascun anno ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque, consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

22) Possono sostenere l'esame di qualifica gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi al relativo scrutinio finale.

Tale scrutinio è inteso a valutare il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio dell'ultima classe ed il livello di formazione generale raggiunto.

Esso consiste nella formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito e di un voto espresso in decimi e si conclude con un giudizio complessivo sulla ammissibilità.

L'ammissione o la non ammissione sono deliberate motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza, indipendentemente dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Agli alunni non ammessi viene comunicata, a richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

23) Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione analogica delle norme di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227, nonchè per recupero ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

24) Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al provveditore agli studi.

Le commissioni per gli esami di qualifica devono essere composte: dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi purchè di materie oggetto d'esame, nonchè da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'amministrazione dello Stato; gli esperti sono considerati commissari di esame a pieno titolo.

Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico, ottico e tecnico di radiologia medica deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della sanità, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

In caso di impedimento del preside la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della medesima commissione.

Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto.

A tal fine il preside deve curare in tempo utile la preventiva convocazione presso la sede centrale dei componenti di tutte le commissioni.

Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Il direttore delle scuole coordinate presiede altresì, in caso di impedimento del capo d'istituto, le commissioni di esami di idoneità e i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

Alla nomina degli esperti provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con l'avvertenza che i medesimi esperti possono essere nominati anche per più di una commissione.

Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto e che siano membri del consiglio di istituto dell'istituto medesimo.

I presidi e i docenti impegnati nelle commissioni degli esami di qualifica e di idoneità non possono chiedere di essere utilizzati in qualità di presidenti e di commissari per le operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole statali, non statali e regionali che si svolgono contemporaneamente agli esami di idoneità e di qualifica.

Le prove pratiche (e, secondo l'indirizzo delle sezioni, quelle grafiche o scritte) precedono la prova orale, ma il loro risultato non ha valore eliminatorio rispetto alla prova orale stessa.

La prova orale verte sul programma di insegnamento di tutte le discipline previste per l'ultimo anno di corso e consiste in un colloquio atto ad accertare il grado di preparazione di capacità professionale nonchè quello di cultura generale raggiunti dal candidato; per i candidati privatisti l'esame comprende anche le materie o parti di materie degli anni precedenti, tenuto conto del titolo di studio in possesso dei candidati stessi.

L'esame finale comprende anche la prova di educazione fisica.

25) Il risultato dell'esame di qualifica si esprime, per ciascuna disciplina oggetto delle prove, con voto unico espresso in decimi.

Per le materie d'insegnamento costituenti, in base al quadro orario, un unico gruppo, è attribuito un voto unico, salva l'indicazione in parentesi, sul diploma di qualifica, delle materie costituenti il gruppo.

Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi.

26) Agli esami di qualifica possono essere ammessi anche i candidati privatisti purchè abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari a quello della durata del corso e documentino adeguatamente sia l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara, sia di aver espletato per almeno lo stesso numero di anni, con carattere di continuità, attività di lavoro corrispondente alla qualifica, o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso di formazione professionale autorizzato dalle regioni.

L'idoneità psicofisica deve essere dimostrata mediante certicato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico provinciale o militare o dalla competente unità sanitaria locale.

Possono, altresì essere ammessi in qualità di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire, un istituto tecnico affine.

La valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

Tale attività deve risultare dal libretto di lavoro o da certicazione di versamenti di contributi previdenziali.

Parimenti la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

L'ammissione di candidati privatisti agli esami di qualifica nelle sezioni degli istituti professionali per la agricoltura deve intendersi riferita, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai titolari — coltivatori diretti o coadiuvanti familiari — di aziende agrarie.

In tal caso la corrispondente attività di lavoro può essere documentata dalla posizione assicurativa presso la cassa mutua dei coltivatori diretti (Mod. CD/4).

I candidati privatisti che intendono conseguire il diploma di qualifica di massofisioterapista presso le scuole professionali degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze e di Napoli devono documentare di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello della durata del corso di qualifica e di aver frequentato un corso professionale attinente alla specializzazione da conseguire.

Possono essere ammessi agli esami di qualifica di radiotelegrafista di bordo coloro che sono iscritti da almeno un triennio tra la « gente di mare » di prima categoria, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica e del possesso della licenza di scuola secondaria di primo grado.

I giovani in possesso del diploma di qualifica di sezione biennale possono sostenere, a partire dall'anno scolastico successivo a quello di cui hanno conseguito tale diploma, esami di qualifica di sezione triennale prescindendo dalla documentazione dell'attività di lavoro sopra specificata.

I candidati privatisti possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dalla autorità ecclesiastica.

Nell'espletamento delle prove d'esame ed in particolare nella prova orale, la commissione deve tendere ad accertare che il candidato privatista abbia una preparazione corrispondente ai programmi di insegnamento dei vari anni del corso di studi proprio della qualifica che intende conseguire.

27) Coloro che il giorno precedente quello dall'inizio delle prove scritte abbiano compiuto il diciottesimo anno di età possono sostenere gli esami di qualifica con le medesime modalità previste dal precedente paragrafo anche se non sia trascorso, dal conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, l'intervallo previsto, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica, dell'espletamento dell'attività lavorativa o dalla frequenza di un corso di formazione professionale.

I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, fermi restando i requisiti relativi alla idoneità psicofisica e all'attività lavorativa previsti dal precedente paragrafo.

28) Non è ammessa la presentazione di candidati privatisti ad esami di idoneità e ad esami di qualifica nella sezione per tecnici di radiologia medica per la quale i programmi di insegnamento devono essere svolti esclusivamente nelle prescritte strutture scolastiche.

29) Fino a successiva contraria disposizione, agli esami di qualifica professionale per ottici e per odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, per un numero di anni pari alla durata del corso di qualifica, attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria.

Tali candidati privatisti devono altresì dimostrare di aver frequentato un corso professionale di durata corrispondente a quello di qualifica attinente alla specializzazione da conseguire e di possedere l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara.

La documentazione dell'attività lavorativa deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria e deve essere comprovata dal libretto di lavoro o da apposite certificazioni di versamenti di contributi previdenziali.

Nulla è innovato rispetto alle norme vigenti per i precedenti anni scolastici in merito agli scrutini e agli esami nelle scuole tecniche.

Sezione VI

Esami di licenza di maestro d'arte

30) Gli esami di licenza di maestro d'arte hanno inizio il primo giorno non festivo successivo alla conclusione delle prove scritte degli esami di maturità.

31) I candidati privatisti che, già in possesso della licenza di maestro d'arte, intendano sostenere le prove d'esame per il conseguimento della licenza di maestro d'arte di sezione diversa, saranno sottoposti a tutte le prove d'esame.

TITOLO V

SCRUTINI FINALI ED ESAMI NELLE CLASSI SPERIMENTALI

Capo I

SCRUTINI ED ESAMI DI IDONEITÀ

1) Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche agli scrutini ed agli esami nelle scuole elementari, medie, di istruzione secondaria di secondo grado ove funzionano classi che attuano iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1984, n. 419, con le seguenti modifiche ed integrazioni.

2) In sede di scrutini finali e di esami, come disposto con circolare n. 27, prot. n. 241 del 25 gennaio 1977, devono essere assegnati, per il profitto e la condotta, *voti espressi in decimi* anche nei casi in cui le ipotesi scientifiche di sperimentazione formulate dai collegi dei docenti contemplino criteri di valutazione diversi da quelli comunemente adottati nelle classi non sperimentali.

Gli scrutini finali per le suddette classi devono avere luogo a conclusione di ogni anno di corso.

3) Non è consentita l'ammissione di candidati privatisti mediante esami di idoneità, a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione, funzionanti presso gli istituti che saranno indicati annualmente con apposita circolare ministeriale.

4) Per le classi sperimentali funzionanti negli istituti non compresi nell'elenco di cui al precedente comma, gli esami di idoneità vertono sia sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione, sia su quelli non modificati dalla ipotesi sperimentale.

Gli interessati possono prendere visione dei programmi oggetto di sperimentazione presso le segreterie degli istituti.

Capo II

ESAMI INTEGRATIVI

Sezione I
Domande di partecipazione

5) Le domande di partecipazione agli esami integrativi debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Sezione II
Passaggio da classi sperimentali a classi non sperimentali

6) Gli alunni delle classi sperimentali sono ammessi alla frequenza della classe successiva a quella frequentata presso un qualsiasi altro istituto di istruzione media di secondo grado, sostenendo esami integrativi solo sulle meterie che si riterranno indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi presso la scuola cui si intende accedere, qualora non siano comprese tra quelle studiate nelle classi di provenienza o comunque non risultino ad esse pienamente affini o equipollenti.

Le relative domande possono essere inoltrate al preside dell'istituto al quale si chiede di essere ammessi, per il tramite del preside dell'istituto frequentato, il quale le correderà dei piani didattici e dei programmi di insegnamento seguiti dagli interessati, nonché del parere espresso dal consiglio di classe in merito alle affinità o alla equivalenza delle discipline studiate con quelle previste dai vigenti programmi di insegnamento.

La determinazione delle materie e del tipo di prova da sostenere per ciascuna di esse (scritta, grafica, orale o pratica) deve essere effettuata dal consiglio di classe dell'istituto presso il quale si chiede il passaggio, previa opportuna valutazione del *curriculum* di studio dei richiedenti. Lo stesso consiglio formula, tenuto conto del parere di cui sopra, il giudizio di affinità od equivalenza delle discipline già studiate dagli interessati.

I richiedenti devono essere informati delle eventuali prove integrative da sostenere entro il 30 marzo di ciascun anno.

Le prove integrative possono essere sostenute, sempreché gli alunni interessati abbiano ottenuto la promozione per effetto di scrutinio finale tanto nella sessione estiva quanto nella sessione autunnale, a scelta degli interessati, i quali, immediatamente dopo aver ricevuto la comunicazione di cui al precedente capoverso, devono esprimere la propria preferenza al preside dell'istituto dove le prove stesse dovranno essere svolte.

Nel caso in cui i predetti alunni non abbiano conseguito la promozione nella classe successiva, possono sostenere prove integrative soltanto per la classe corrispondente a quella da essi frequentata.

Possono essere prese in considerazione ulteriori richieste di passaggi o di trasferimenti anche nel corso dell'anno scolastico (ex art. 4 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653), fermi restando gli adempimenti dei rispettivi consigli di classe ed un ragionevole lasso di tempo per la preparazione degli alunni alle prove integrative che saranno stabilite.

L'iscrizione alla classe corrispondente è ovviamente concessa senza esami, in relazione alle opzioni seguite presso il corso sperimentale, nei casi in cui il competente consiglio della classe stessa accerti che nell'istituto di provenienza gli interessati hanno studiato tutte le materie ritenute indispensabili per una proficua prosecuzione degli studi.

Qualora un congruo numero di alunni non possa proseguire gli studi nelle classi sperimentali (es. mancanza di classi di triennio sperimentale) ovvero manifesti la volontà di passare a *classi non sperimentali, gli istituti, ove tali classi funzionano,* possono organizzare idonee iniziative di sostegno didattico, al fine di agevolare la preparazione degli alunni interessati agli eventuali esami integrativi richiesti per il predetto passaggio.

Sezione III
Passaggio da classi non sperimentali a classi sperimentali

7) Per gli alunni provenienti da classi non sperimentali, l'ammissione a classi sperimentali funzionanti presso gli istituti compresi nell'elenco allegato è consentita esclusivamente ad inizio di ciclo (es. ammissione alla frequenza della terza classe nella ipotesi di un curricolo articolato in biennio più triennio); previo superamento di eventuali prove integrative sulle materie non studiate nel corso di provenienza.

Le modalità di ammissione e di svolgimento delle prove suddette, nonchè i criteri di determinazione delle stesse sono disciplinate dalle norme di cui al precedente paragrafo 6.

Al contrario, presso gli istituti non compresi nell'elenco allegato, possono essere ammessi a qualunque anno di corso anche gli alunni provenienti da classi non sperimentali, previo superamento di eventuali prove integrative, nei termini e secondo le modalità previste per le classi non sperimentali sui programmi di insegnamento oggetto di sperimentazione.

Sezione IV
Passaggio da una ad altra classe sperimentale

8) Agli alunni delle classi sperimentali che intendano passare ad altre classi dello stesso tipo ove si attua una diversa ipotesi di sperimentazione, si applicano le disposizioni di cui al precedente paragrafo 6.

Sezione V
Alunni dichiarati non maturi

9) Gli alunni dichiarati non maturi agli esami di maturità sperimentale, i quali non possono ripetere presso lo stesso istituto l'ultima classe, in quanto il relativo indirizzo non risulta attivato, nel successivo anno scolastico, possono essere ammessi:

1) alla frequenza dell'ultima classe di indirizzi sperimentali che si concludono con una maturità corrispondente a quella non conseguita nell'anno precedente;

2) alla frequenza dell'ultima classe di un corso di studi non sperimentale con le modalità di cui al precedente paragrafo 6.

TITOLO VI

ESAMI DI MATURITA' DI QUALSIASI TIPO O INDIRIZZO - ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE DEL GRADO PREPARATORIO - REQUISITI DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Capo I

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) La sessione degli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, della legge 5 aprile 1969, n. 119, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio anche i candidati privatisti che, il giorno precedente l'inizio delle prove scritte, abbiano compiuto il 18° anno di età e siano in possesso del diploma di licenza media o di altro titolo ad esso equipollente o superiore.

Tale disposizione, invece, non si applica agli alunni interni che non perderanno tale qualità entro il 15 marzo salvo quanto disposto nella presente ordinanza in merito alle abbreviazioni del corso di studi.

2) Quando sia decorso l'intervallo d'obbligo dal conseguimento del titolo inferiore suindicato, sono ammessi a sostenere gli sami di maturità, a norma dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, anche i candidati privatisti sforniti del requisito dell'età di cui al secondo comma del paragrafo 1.

I candidati ventitreenni sono invece dispensati dalla presentazione del predetto titolo, a norma dell'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Rimangono ferme le disposizioni circa l'abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) ed il recupero che si applica per tutti i tipi di istituto (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227; art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653).

3) Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità di licenza linguistica di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio è fissato al 12 gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti.

Gli alunni interni che, avendone titolo, intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare domanda d'iscrizione agli esami di maturità entro il termine suindicato.

Capo II

Disposizioni particolari per le scuole magistrali

4) Per le scuole magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione e fissato al 30 aprile di ciascun anno.

5) Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 (allegato *C*), è fissato alla data del 30 aprile sia per le scuole magistrali statali sia per le scuole magistrali convenzionate.

Non e necessaria la presenza dei bambini della scuola materna.

Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale.

La relativa domanda deve essere presentata al Ministero - Direzione generale competente, entro il 30 aprile.

Il diploma di abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali dopo che alla scuola stessa sarà stato comunicato l'esito della predetta prova.

6) Sono ammessi alla prima sessione degli esami di abilitazione:

gli alunni che abbiano riportato nello scrutinio finale una media di voti in tutte le materie non inferiore a cinque decimi e non meno di sei in condotta. Qualora queste condizioni non sussistano, gli alunni sono ammessi a sostenere gli esami soltanto nella sessione autunnale;

i candidati che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il 21° anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore;

i candidati che abbiano conseguito in una precedente sessione il diploma di maturità classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica.

I candidati che intendano conseguire nell'unica sessione annuale il diploma di maturità potranno, qualora abbiano superato con esito positivo i relativi esami, sostenere nella sessione autunnale gli esami di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, presentando domanda entro il 23 agosto.

I candidati privatisti che devono sostenere la sola prova di lezione pratica e che partecipano agli esami di maturità nell'unica sessione annuale potranno, entro la stessa data del 23 agosto chiedere di sostenere la suddetta prova pratica nella seconda sessione.

Nei casi predetti gli interessati dovranno giustificare la mancata presentazione della domanda di ammissione agli esami della prima sessione con idoneo documento rilasciato dalla scuola presso la quale hanno sostenuto gli esami di maturità.

I candidati privatisti possono sostenere gli esami di abilitazione anche presso le scuole magistrali non statali autorizzate, ai sensi dell'art. 137 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, al rilascio del titolo legale di abilitazione.

Capo III

Disposizioni comuni

7) Le domande di ammissione agli esami devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il competente provveditore agli studi smista una parte di domande ad altro istituto.

Qualora, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiar sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

Eventuali domande tardive di candidati privatisti, qualora gravi documentate ragioni ne giustifichino il ritardo, possono essere prese in considerazione soltanto se pervengono entro e non oltre il 12 febbraio di ciascun anno, ai competenti provveditori agli studi, i quali ove ritengano di poterle accettare, determinano, entro il 22 febbraio di ciascun anno la sede e l'istituto in cui gli esami devono essere sostenuti, apportando le necessarie integrazioni ai dati relativi alle proposte di configurazione delle commissioni da comunicare via terminale al sistema informativo.

Solo successivamente all'approvazione delle proposte suddette da parte di questo Ministero, i provveditori agli studi faranno conoscere ai candidati privatisti l'istituto e la commissione a cui sono assegnati.

Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate entro il 12 febbraio di ciascun anno al capo di istituto il quale, ove lo accolga, ne dà comunicazione oltre che all'interessato, al provveditore agli studi. Quest'ultimo procederà alla relativa comunicazione via terminale al sistema informativo nei termini e con le modalità già indicate.

8) Le domande di iscrizione agli esami di maturità dei candidati detenuti, devono essere presentate al competente provveditore agli studi, entro il 12 gennaio di ciascun anno per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla osta del Ministero di grazia e giustizia.

L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

9) Secondo quanto stabilito nel precedente paragrafo 1, non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano già sostenuto nella sessione estiva gli esami ivi indicati.

Nei casi di contravvenzione a tale norma, salvo ogni altro eventuale provvedimento, si procede in qualsiasi momento allo annullamento delle prove d'esame, a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

10) Per la individuazione degli alunni e dei candidati privatisti che possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva, si fa rinvio agli appositi annuali provvedimenti emanati dalle competenti autorità militari.

11) Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali usufruiscono dell'abbreviazione per merito, possono sostenere gli esami di maturità presso l'istituto da essi frequentato; quelli che invece usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o sono ammessi per recupero, devono sostenere gli esami di maturità presso un istituto statale.

12) Le disposizioni di cui al precedente paragrafo 2 si applicano anche agli alunni degli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti che frequentano classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

In nessun altro caso candidati privatisti sono ammessi a sostenere esami di maturità sperimentali.

Capo IV

Disposizioni finali

13) Per tutti gli esami disciplinati dai titoli I, II, III, IV e V della presente ordinanza, la riunione preliminare ha luogo il primo giorno non festivo precedente quello dell'inizio delle prove scritte.

14) I candidati che per motivi di culto non intendano sostenere prove scritte di esami nei giorni stabiliti dal relativo calendario, possono essere ammessi a sostenere le prove medesime in un giorno successivo, prima della conclusione della sessione di esame.

15) Per lo svolgimento degli scrutini e degli esami negli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti e nelle scuole magistrali convenzionate, si applicano, inoltre, le speciali disposizioni in vigore.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: FALCUCCI

(6730)

Concorso a trentadue posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi trentadue posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di ingegneria (posti 16):

gruppo di discipline n.	90	posti	1
»	92	»	1
»	93	»	1
»	105	»	1
»	112	»	1
»	113	»	1
»	117	»	1
»	119	»	1
»	120	»	2
»	121	»	2
»	125	»	1
»	132	»	1
»	141	»	2

Facoltà di agraria (posti 16):

gruppo di discipline n.	73	posti	2
»	142	»	3
»	143	»	2
»	144	»	3
»	145	»	2
»	146	»	2
»	147	»	2

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi della Basilicata - Divisione II - Personale - 85100 Potenza, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale dell'Università degli studi della Basilicata.

(6778)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario, da destinare alle delegazioni regionali per la Lombardia e l'Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Considerata l'opportunità di stabilire la sede delle prove scritte nella città di Milano, sede della delegazione regionale della Corte dei conti per la Lombardia, al fine di facilitare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni interessate e, quindi risolvere in modo permanente la grave insufficienza di personale dei predetti uffici;

Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti, da destinare alle delegazioni regionali per la Lombardia e l'Emilia-Romagna.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo ».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente articolo 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

6) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientificata, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia auteticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte di esame avranno luogo in Milano presso l'Università statale, via Festa del Perdono n. 7, nei giorni 10, 11, 12 *e* 13 *aprile* 1985, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del « Corpus juris » e delle « Institutiones » di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dai candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale della Corte dei conti per la Lombardia, via Marina, 5, 20121 Milano, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio cognome e nome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Dal risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduataria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1984
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 356

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(6705)

Concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di refendario

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;
Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;
Sentito, sul programma di esame, il Consiglio di Presidenza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a quindici posti di referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;
b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;
c) i magistrati militari di tribunale;
d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;
e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonché quelli dei due rami del Parlamento e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengano dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo».

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente articolo 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato dal Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al Segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al Segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati che intendano sostenere la prova d'esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11 — nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata — i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami sostenuti e nell'esame finale di laurea del corso di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alla lettera *e*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dicharazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Nella domanda i candidati possono indicare una o più sedi di sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti, in ordine di preferenza, ai fini di una eventuale loro assegnazione alle sedi stesse.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alla categoria di cui alla lettera *e*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengono alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari a di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al Segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *A*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materia di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrate, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tale fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nella «sala delle Conferenze» della stazione di Roma-Termini, via Giolitti, 34, *nei giorni* 6, 7, 8 *e* 9 *maggio* 1985, *con inizio alle ore* 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto la media di almeno cinque decimi nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del «Corpus juris» e delle «Institutiones» di Gaio — il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali — che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire al Segretariato generale della Corte dei conti, via Baiamonti n. 25, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, la indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sara data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato di ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali abbiano ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purché in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. La media dei punti assegnati dai commissari esprime il risultato della prova stessa, che non si intende superata se non sia stata riportata la media di almeno sette decimi.

Dal risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma della media dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e della media della prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *dicembre* 1984
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 355

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II *a*) Diritto costituzionale;
b) Diritto amministrativo.

III *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

IV Diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) Diritto penale;
b) Diritto processuale penale;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Diritto ecclesiastico;
e) Economia politica;
f) Scienza delle finanze;
g) Politica economica e finanziaria;
h) Prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

(6706)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avvisi relativi alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda (personale - concorsi), n. 26, del 4 dicembre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto studio e tecnologie delle radiazioni extraterrestri - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fenomeni fisici e chimici della bassa e alta atmosfera - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cibernetica e biofisica - Camogli (Genova);

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica dello spazio interplanetario - Frascati (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisica del plasma - Milano;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fisiologia dei centri nervosi - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto per lo studio dei problemi bioagronomici delle colture arboree mediterranee - Oristano (Sassari);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di genetica biochimica ed evoluzionistica - Pavia;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati all'istituto per lo studio dei problemi agronomici dell'irrigazione - Ponticelli (Napoli);

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per lo studio dei problemi agronomici della irrigazione - Ponticelli (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di elettronica dello stato solido - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sull'alimentazione degli animali in produzione zootecnica - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di fitovirologia applicata - Torino;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di fisica degli stati aggregati ed impianto ionico - Trento.

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte seconda (personale - concorsi), n. 27, del 5 dicembre 1984 sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la chimica dei plasmi - Bari;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la fisica della macromolecole - Bologna;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione - Firenze;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto per lo studio della stereochimica ed energetica dei composti di coordinazione - Firenze;

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnati al centro di studio per la sintesi e la stereochimica di speciali sistemi organici - Milano;

concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di chimica degli ormoni - Milano;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di cromatografia - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti (Roma);

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio sui biopolimeri - Padova;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto di chimica analitica strumentale - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la sintesi, le proprietà chimiche e le proprietà fisiche di macromolecole stereordinate ed otticamente attive - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato all'istituto CNUCE - Pisa;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la chimica del farmaco - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche assegnato al centro di studio per la elettrochimica e la chimica fisica delle interfasi - Roma;

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale della ricerche assegnato al centro di studio sulla struttura e attività catalitica dei sistemi di ossidi - Roma.

(6762)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 1984, n. **60**

Disciplina e finanziamento dei servizi di sviluppo agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del 7 novembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISCIPLINA DEI SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 1.

Finalità ed oggetto della legge

1. Allo scopo di agevolare l'incremento della produttività e del reddito delle aziende agricole, l'ammodernamento tecnologico in agricoltura, il consolidamento dei livelli occupazionali e l'elevamento delle condizioni economiche e sociali degli addetti in agricoltura; di facilitare l'attuazione dei piani agricoli di zona e la partecpazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale, la presente legge disciplina, nell'ambito degli indirizzi e delle politiche regionali nel settore, l'organizzazione ed il finanziamento dei servizi di sviluppo agricolo, anche al fine di raccordare l'azione della Regione al regolamento 79/270/CEE.

2. La legge stessa si propone di favorire una razionale distribuzione territoriale delle risorse finanziarie al fine di coordinare le attività dei servizi di sviluppo agricolo, nel quadro delle indicazioni del programma regionale di sviluppo di cui all'art. 48 dello statuto.

3. Per servizi di sviluppo agricolo si intendono le attività svolte da soggetti pubblici o privati in materia di agricoltura concernenti:

a) l'assistenza tecnico-gestionale alle imprese singole, associate e cooperative, mediante la consulenza e l'assistenza alla produzione ed alla gestione e contabilità aziendale;

b) la ricerca scientifica e la sperimentazione di interesse regionale;

c) la qualificazione dell'assistenza tecnico-gestionale e specialistica;

d) la divulgazione e la dimostrazione delle innovazioni tecnologiche e dei risultati della sperimentazione, nonché delle nuove metodologie in materia di gestione economico-finanziaria delle imprese agricole;

e) la formazione professionale;

f) l'informazione socio-economica.

4. Le attività di informazione socio-economica e di formazione professionale sono disciplinate rispettivamente dalla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, concernente « Norme per l'attuazione delle direttive (CEE) numeri 159, 160, 161 del 1972 e n. 253 del 1975 » e dalla legge regionale 15 novembre 1980, n. 86, recante « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di formazione professionale ».

Art. 2.

Attività finanziabili

1. Accedono ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge:

1.1. le attività svolte da soggetti pubblici concernenti:

A) La promozione e lo svolgimento della ricerca scientifica e della sperimentazione di interesse regionale, nonché la divulgazione e la dimostrazione delle innovazioni tecnologiche, anche tramite enti e istituti preposti a tali attività;

B) La qualificazione dell'assistenza tecnico-gestionale e specialistica;

1.2. le attività svolte dai soggetti privati di cui all'art. 4 concernenti l'assistenza tecnico-gestionale alle imprese agricole singole, associate e cooperative.

2. La direttiva di cui all'art. 27 individua specificamente le singole attività previste nel presente articolo.

3. Le attività di formazione professionale e di informazione socio-economica accedono ai finanziamenti previsti dalle leggi richiamate al quarto comma dell'art. 1, con le procedure da esse disposte.

Art. 3.

Interventi e iniziative finanziabili

1. Possono essere ammessi al finanziamento regionale, in quanto rispondenti alle disposizioni della presente legge ed al programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo di cui all'art. 9:

a) gli interventi previsti dai progetti presentati dai centri di sviluppo di cui all'art. 4, nei limiti di cui all'art. 5;

b) le iniziative promosse o gestite dalla Regione in applicazione di leggi statali o di norme comunitarie e le iniziative previste da specifiche indicazioni del programma regionale di sviluppo, con particolare riferimento a quelle rientranti nelle attività di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2, primo comma; nella gestione delle iniziative rientranti nelle attività di cui alla presente lettera, la Regione e l'ETSAF possono avvalersi della legge regionale 29 maggio 1980, n. 77, e dei consorzi di cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché di enti ed istituti preposti a tali attività, qualora siano stati da essi presentati specifici progetti.

2. L'attuazione delle iniziative di cui alla lettera *b*) del precedente comma è deliberata dalla giunta regionale sentite le province interessate, e la gestione è di norma affidata all'ETSAF sulla base di quanto stabilito dal programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo di cui all'art. 9.

3. La deliberazione della giunta regionale di affidamento all'ETSAF può contenere prescrizioni integrative a quelle di cui all'art. 9, secondo comma, lettera *f*).

Art. 4.

Centri di sviluppo agricolo costituiti in funzione dell'accesso ai finanziamenti pubblici

1. Per il perseguimento delle finalità della presente legge la Regione favorisce, anche mediante l'erogazione di provvidenze finanziarie, l'organizzazione ed il funzionamento di organismi a larga base sociale e territoriale definiti « Centri di sviluppo agricolo » costituiti da operatori agricoli singoli o associati.

2. Unitamente ai soggetti di cui al primo comma possono partecipare alla costituzione e alla gestione dei centri anche le strutture associative e cooperative di assistenza tecnica e gestionale esistenti e già operanti, i centri di contabilità agraria esistenti e costituiti ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, che potranno svolgere esclusivamente attività relativa alla rilevazione dati e consulenza alla gestione, possono inoltre partecipare le associazioni interaziendali già costituite e che si costituiranno anche in forma semplice, con la finalità di fornire assistenza tecnico-gestionale alle imprese aderenti.

3. I centri di sviluppo agricolo:

a) elaborano i progetti indicati dalla presente legge;

b) assicurano l'assistenza tecnico-gestionale a tutti i tipi di imprese, singole, associate e cooperative anche mediante una azione di promozione e coordinamento delle iniziative progettuali dei soggetti aderenti al centro medesimo: nel quadro del progetto complessivo elaborato dal centro di sviluppo, tali iniziative, su richiesta, partecipano al finanziamento pubblico e sono realizzate dai soggetti proponenti;

c) assicurano la utilizzazione ottimale degli operatori tecnici;

d) realizzano il coordinamento di tutte le attività di assistenza tecnico-gestionale nell'ambito territoriale del centro.

4. Ai centri di sviluppo agricolo possono essere affidati dalla Regione i compiti di informazione socio-economica di cui alla legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153, in deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 69 della citata legge regionale 7 settembre 1977, n. 71.

5. I centri di sviluppo agricolo che intendono accedere ai finanziamenti regionali devono avere acquisito la personalità giuridica di diritto privato concessa con decreto del presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 22 luglio 1978, n. 46. Per ottenere tale concessione i centri debbono presentare: a) uno statuto che garantisca la possibilità di adesione a tutti gli operatori agricoli richiedenti, la cui azienda abbia sede nel territorio e che preveda la funzionalità del centro per una durata minima di nove anni, tale da offrire sufficienti garanzie di continuità; b) un regolamento che preveda l'utilizzazione dei tecnici, che abbiano i requisiti professionali necessari al raggiungimento dei compiti di cui al terzo comma, compresi eventualmente quelli già presenti nelle strutture di assistenza tecnico-gestionale e nelle cooperative aderenti al centro; il regolamento deve assicurare la presentazione di progetti tali da realizzare i servizi per tutte le tipologie di imprese associate.

6. I singoli centri di sviluppo agricolo possono costituirsi ai fini della presente legge quando raggiungono un numero di imprese partecipanti non inferiore a 400 allo scopo di assicurare un equo rapporto tra impresa e tecnici. Le cooperative e le strutture di cui al secondo comma aderiscono al centro come impresa singola La giunta relativamente al numero minimo delle imprese da associare al centro può proporre deroghe al consiglio regionale quando sussistano particolari condizioni riferibili ai parametri di cui al comma nono.

7. Limitatamente ai primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge i centri di svilupo agricolo possono costituirsi ed accedere ai finanziamenti pubblici qualora al momento della richiesta della personalità giuridica associno almeno 200 imprese ma abbiano in programma di associarne entro il triennio 400. Successivamente ai primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme del comma precedente.

8. Ai fini della presente legge i centri di sviluppo agricolo operano in un ambito territoriale, posto all'interno dell'area di una associazione intercomunale delimitata ai sensi della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, e successive modificazioni, nella quale sono presenti un numero di imprese sufficiente a consentire la costituzione del centro medesimo secondo quanto previsto dal sesto comma.

9. L'ambito territoriale di attività dei singoli centri è proposto dall'ETSAF, sentite le organizzazioni professionali e cooperative agricole regionali, sulla base del numero delle imprese esistenti e delle relative classi di superficie agraria utilizzate alla data dell'ultimo censimento agricolo nell'area delle associazioni intercomunali, tenendo altresì conto delle colture prevalenti e delle vocazioni produttive, dell'altimetria, dei settori considerati prioritari dai programmi regionali e dai piani di zona agricoli. La proposta dell'ETSAF può anche ipotizzare ambiti territoriali ricadenti nel territorio di due o più associazioni intercomunali, sulla base dell'omogeneità delle vocazioni dei terreni e delle colture agrarie. La giunta, sentite le amministrazioni provinciali e le associazioni intercomunali, propone al consiglio regionale la delimitazione di cui sopra entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

10. Considerati prioritari il compito di coordinamento di tutte le attività di assistenza tecnico-gestionale di cui al terzo comma e l'obiettivo di evitare la duplicazione di identiche strutture nel territorio, accede ai finanziamenti pubblici un solo centro di sviluppo per ogni ambito territoriale.

11. Le associazioni intercomunali o comunità montane di cui all'art. 10, secondo comma, e l'ETSAF costituiscono nel proprio ambito territoriale un organismo tecnico di coordinamento tra le attività svolte da soggetti pubblici e dai centri di sviluppo.

Art. 5.

Progetti presentati dai centri di sviluppo agricolo Contenuto e caratteristiche

1. Gli interventi previsti dai progetti presentati dai centri di sviluppo agricolo concernono le attività di assistenza tecnico-gestionale alle imprese agricole singole, associate e cooperative di cui all'art. 2.

2. I progetti devono contenere:

a) gli obiettivi derivanti dalle iniziative progettuali proposte dai soggetti di cui all'art. 4, comma primo e secondo e la indicazione delle imprese interessate;

b) l'indicazione dell'ambito territoriale del progetto;

c) l'analisi delle situazioni settoriali e territoriali interessate, anche con riferimento ai rapporti tra imprese alle tecnologie, al mercato, alle infrastrutture;

d) l'individuazione dei singoli interventi operativi, i tempi di svolgimento delle attività, le modalità e le forme di finanzamento degli interventi;

e) la specificazione, con riferimento ai corrispondenti interventi, del tipo e della misura del finanziamento richiesto;

f) la durata del progetto.

3. La durata dei progetti deve coincidere di norma con quella del programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo. Per i progetti la cui realizzazione richiede un tempo superiore, l'applicazione della presente legge è subordinata all'individuazione, da parte del progetto stesso, di obiettivi intermedi da realizzare entro la scadenza del programma regionale suddetto.

4. Ulteriori disposizioni sul contenuto dei progetti possono essere stabilite nel programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo.

Art. 6.

Attività dell'ETSAF

1. L'ETSAF nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, della legge istitutiva, esercita le seguenti attività:

a) propone l'ambito territoriale dei centri di sviluppo agricolo;

b) collabora con i centri di sviluppo agricolo alla formulazione dei progetti dei centri stessi;

c) elabora una proposta di statuto-tipo dei centri di sviluppo agricolo;

d) svolge attività di promozione della costituzione dei centri di sviluppo agricolo;

e) collabora alle attività di coordinamento tecnico fra i centri di sviluppo agricolo;

f) svolge attività di assistenza specialistica ai fini della elaborazione ed attuazione dei progetti dei centri di sviluppo agricolo;

g) attua su affidamento della Regione le iniziative di cui all'art. 3, primo comma, lettera b);

h) concorre all'elaborazione dei programmi regionali per i servizi di sviluppo agricolo secondo le norme di cui al capo II della presente legge.

2. L'ETSAF definisce le modalità organizzative della partecipazione, di cui al citato art. 2, secondo comma, della legge istitutiva, delle categorie agricole interessate professionali e cooperative.

Art. 7.

Ulteriori attività dell'ETSAF ai fini della qualificazione dell'assistenza tecnica

1. L'ETSAF, oltre a quanto previsto all'art. 6, primo comma, lettera f), svolge attività di assistenza relativamente a:

1) analisi chimico-fisiche dei terreni;

2) informazione agro-meteorologica;

3) tenuta della contabilità agraria a fini informativi e predisposizione delle relative metodologie, anche per la contabilità direzionale o gestionale.

Art. 8.

Modificazioni alla legge istitutiva dell'ETSAF

1. La lettera b) del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, concernente l'istituzione dell'ETSAF, già sostituita dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1982, n. 25, è così nuovamente sostituita:

« b) promuove e svolge attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale e di qualificazione dell'assistenza tecnica secondo la disciplina recata dalla legislazione regionale in materia di servizi di sviluppo agricolo; per le attività di ricerca e sperimentazione il consiglio regionale autorizza l'ente ad instaurare rapporti di diritto privato ».

2. La lettera d) del terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, concernente l'istituzione dell'ETSAF, già sostituita dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 1982, n. 25, è abrogata.

3. All'art. 2, terzo comma, della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, concernente l'istituzione dell'ETSAF, è aggiunta la seguente lettera:

« f) esercita le funzioni in materia di fitopatologia già di competenza dell'osservatorio delle malattie delle piante, soppresso dall'art. 1 della legge regionale 15 dicembre 1978, n. 79.

L'ente esercita le funzioni di cui alla presente lettera secondo specifiche direttive del consiglio regionale e nel rispetto degli standards tecnici definiti dallo Stato ai sensi dell'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Nell'esercizio delle funzioni in ordine al controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione ed al transito dei prodotti agricoli, l'ente deve altresì osservare le eventuali direttive impartite dal Governo ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e trasmesse dal presidente della giunta regionale ».

4. Le specifiche direttive previste dal precedente comma sono approvate dal consiglio regionale su proposta della giunta entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Entro il medesimo termine di cui al comma precedente, la giunta regionale provvede ad assegnare alla dipendenza funzionale dell'ente il personale del ruolo unico regionale necessario allo svolgimento delle funzioni indicate al terzo comma.

Capo II

PROGRAMMA REGIONALE PER I SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO

Art. 9.

Contenuto del programma regionale

1. Il programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo si attua in conformità delle indicazioni del programma regionale di sviluppo.

2. Esso stabilisce:

a) gli obiettivi specifici, articolati territorialmente ai fini della presente legge e all'attuazione dei quali devono rivolgersi i progetti di cui all'art. 5;

b) i criteri di valutazione dei progetti in termini di adeguamento agli obiettivi suddetti, con indicazione delle relative priorità;

c) i tipi di intervento che, in quanto previsti dai progetti in funzione degli obiettivi di cui alla lettera *a)* possono accedere al finanziamento regionale;

d) la natura, la durata e la misura dei finanziamenti, nonché per quanto non disciplinato dalla presente legge, le modalità e i termini per l'erogazione dei finanziamenti stessi;

e) le modalità di vigilanza sull'attuazione dei progetti e le condizioni e modalità di decadenza dei relativi finanziamenti nel quadro delle disposizioni della presente legge;

f) le iniziative che saranno realizzate dalla Regione, e quelle affidate all'ETSAF, nonché i relativi elementi temporali, gli indirizzi e le prescrizioni di carattere operativo;

g) i criteri per la verifica di efficacia delle iniziative e degli interventi, anche in relazione alle diverse realtà territoriali, con riferimento agli obiettivi di cui alla lettera *a)*.

3. Il programma contiene inoltre l'indicazione degli schemi di progetto di cui all'art. 11, primo comma, che possono essere attuati con il finanziamento regionale.

4. Il programma contiene altresì le altre disposizioni ad esso rinviate dalla presente legge o comunque concernenti i requisiti per la concessione dei finanziamenti regionali.

5. In relazione agli obiettivi di cui al secondo comma, lettera *a)*, il programma contiene le corrispondenti direttive per l'ETSAF.

6. Il programma si armonizza con il programma regionale degli interventi in agricoltura di cui alla legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, e con il programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 15 novembre 1980, n. 86.

7. Il programma è corredato da un consuntivo annuale di spesa e delle attività realizzate, nonché da apposita relazione illustrativa, in funzione delle verifiche di cui al secondo comma, lettera *g)*.

8. Le iniziative della Regione di cui al secondo comma, lettera *f)*, possono essere individuate con singoli atti antecedenti l'approvazione del programma in osservanza di specifiche normative statali o comunitarie. L'attuazione di dette iniziative è subordinata al recepimento nel programma regionale ed alla approvazione di questo.

Art. 10.

Collegamenti con il bilancio regionale

1. Il programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo dispone per un arco temporale pari a quello del bilancio pluriennale della Regione e assume come riferimento finanziario le disponibilità recate da tale bilancio.

2. Di queste disponibilità provvede alla ripartizione tra le associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, e le comunità montane di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, con riferimento alle aree intercomunali previste dall'allegato *A* della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, ed in relazione agli obiettivi assunti ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera *a)*.

3. Il programma determina inoltre gli stanziamenti da riservare alle iniziative della Regione di cui all'art. 3, primo comma, lettera *b)*.

Art. 11.

Proposte delle province

1. Entro e non oltre il mese di marzo di ogni anno, i centri di sviluppo di cui all'art. 4 che intendono presentare un progetto nell'anno successivo inviano alla provincia territorialmente interessata uno schema di progetto.

2. Gli schemi di progetto interessanti ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 4 ricadenti nel territorio di più province sono inviati alla provincia ove ha sede legale il soggetto presentatore.

3. Gli schemi di progetto devono essere contestualmente presentati all'associazione intercomunale od alla comunità montana territorialmente competente.

4. Gli schemi di progetto devono contenere le indicazioni di cui all'art. 5.

5. Ai fini dell'elaborazione del programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo, le province formulano con la collaborazione dell'ETSAF, proposte articolate con riferimento alle zone determinate ai sensi dell'art. 4, tenendo conto degli schemi di progetto pervenuti, dello stato di elaborazione, approvazione, attuazione dei piani agricoli zonali nonchè delle proposte per i piani annuali di attuazione del programma regionale per la formazione professionale di cui all'art. 19 della legge regionale 15 novembre 1980, n. 86.

6. Le proposte sono deliberate dalle province entro il mese di maggio sentite le associazioni intercomunali o comunità montane territorialmente competenti e le altre associazioni intercomunali o comunità montane i cui territori ricadono interamente o prevalentemente nell'ambito provinciale, nonché previa consultazione delle organizzazioni professionali e cooperative agricole. Le proposte sono trasmesse alla giunta regionale.

7. L'ETSAF trasmette alla giunta regionale le proprie proposte ai fini dell'elaborazione del programma regionale dei servizi di sviluppo agricolo entro il 30 settembre.

8. La giunta regionale entro il 31 ottobre acquisisce sulle proposte delle province e dell'ETSAF il parere del comitato consultivo regionale per la ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione e assistenza tecnica in agricoltura e foreste di cui alla legge regionale 7 settembre 1981, n. 69.

Art. 12.

Approvazione del programma

1. Il programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo è approvato ogni anno, con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta nella stessa seduta di approvazione del bilancio o nelle sedute immediatamente successive.

2. In sede di approvazione annuale possono essere apportate modifiche alle disposizioni contenute nel programma dell'anno precedente, che si intendono altrimenti rinnovate con l'efficacia pluriennale di cui all'art. 10, primo comma.

3. La ripartizione dei finanziamenti di cui all'art. 10, secondo comma, è effettuata tenendo conto delle proposte deliberate dalle province nei termini di cui all'art. 11, sesto comma. Le somme assegnate per i progetti contenuti nelle proposte delle province sono vincolate a questa specifica destinazione.

4. La pubblicazione del programma nel Bollettino ufficiale della Regione deve avvenire entro dieci giorni dalla data in cui il programma stesso è divenuto esecutivo.

Capo III

ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE

Art. 13.

Attuazione del programma regionale

1. Il programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo si attua mediante l'erogazione dei finanziamenti in esso previsti.

2. I finanziamenti per i progetti di cui all'art. 5 sono erogati secondo le procedure di cui al presente capo.

Art. 14.

Istruttoria e approvazione dei progetti

1. Le associazioni intercomunali o comunità montane appena avuta notizia dell'esecutività del programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo, richiedono ai soggetti interessati la presentazione dei progetti esecutivi relativi agli schemi di progetto che sono stati inseriti nel programma suddetto.

2. Le associazioni intercomunali o comunità montane, previo parere del rispettivo comitato consultivo di cui all'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1981, n. 63, approvano i progetti esecutivi entro il mese di marzo, provvedendo alla contestuale concessione dei finanziamenti ed alla immediata comunicazione dei provvedimenti adottati ai soggetti interessati ed alle province territorialmente interessate.

Art. 15.

Controllo degli atti

1. Allo scopo di agevolare l'esame da parte delle associazioni intercomunali o comunità montane, della conformità dei progetti e dei relativi interventi e finanziamenti al programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo, il programma stesso stabilisce specificamente le condizioni di ammissibilità la cui inosservanza rende illegittimi gli atti di approvazione e di concessione dei finanziamenti.

Art. 16.

Varianti

1. Varianti sostanziali ai progetti approvati e per i quali sono stati concessi finanziamenti possono essere ammesse solo eccezionalmente e per giustificati motivi. Esse sono autorizzate dalle associazioni intercomunali o comunità montane e devono comunque risultare compatibili con gli obiettivi del progetto, con il programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo e con il tipo di finanziamenti già concessi.

Art. 17.

Vigilanza

1. Le associazioni intercomunali o comunità montane esercitano la vigilanza sull'attuazione dei progetti, nonché dei relativi interventi per i quali sono stati concessi i finanziamenti regionali. A tale effetto, esse, nell'osservanza delle modalità stabilite ai sensi dell'art. 9, secondo comma, lettera *e*), e con la stessa deliberazione di cui all'art. 14, secondo comma, determinano gli obblighi di periodica rendicontazione a carico dei soggetti presentatori e realizzatori dei progetti.

Art. 18.

Decadenza

1. Le associazioni intercomunali o comunità montane, dopo aver sentito i soggetti interessati, pronunciano la decadenza dai finanziamenti concessi, ancorché in tutto od in parte liquidati, qualora:

a) i finanziamenti siano stati distolti dalle finalità per le quali erano stati concessi;

b) siano state fornite indicazioni non veritiere e tali da indurre in errore l'amministrazione;

c) gli interventi previsti siano rimasti inattuati nei tempi stabiliti senza giustificato motivo;

d) non siano adempiuti gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 17 nonostante apposita diffida a provvedere entro i termini all'uopo assegnati.

2. La decadenza comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito maggiorato degli interessi, nonché l'esclusione fino ad un decennio da ogni finanziamento regionale.

3. Le deliberazioni delle associazioni intercomunali o comunità montane che pronunciano la decadenza fissano le modalità di restituzione delle somme, la misura degli interessi e la durata dell'esclusione dai finanziamenti nell'osservanza dei criteri e delle prescrizioni a tale riguardo stabiliti dal programma regionale di cui all'art. 9.

4. Le deliberazioni che pronunciano la decadenza dai finanziamenti già concessi sono immediatamente comunicate alla provincia ed alla Regione.

Art. 19.

Consuntivo

1. Al fine di concorrere all'elaborazione del consuntivo regionale di cui all'art. 9, settimo comma, le province acquisiscono i dati e le informazioni sull'attuazione del programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo, sullo stato della spesa, sulla rendicontazione dei progetti finanziati, sul conseguimento dei relativi obiettivi. Inoltre nell'ambito dei criteri di cui allo art. 9, secondo comma, lettera *g*), verificano l'efficacia delle iniziative e degli interventi realizzati.

2. Ai fini di cui al precedente comma, le associazioni intercomunali o comunità montane forniscono alle province la documentazione in loro possesso ed ottemperano ad ogni richiesta di collaborazione.

3. Le deliberazioni delle province con le quali si approvano le proposte ai sensi dell'art. 11 comprendono anche, in conformità agli appositi criteri stabiliti dal programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo, l'elencazione dei dati, le analisi e le osservazioni relative al raggiungimento del fine di cui al primo comma del presente articolo.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 20.

Assegnazione dei finanziamenti alle associazioni intercomunali o comunità montane

1. Le associazioni intercomunali o comunità montane iscrivono le somme loro assegnate ai sensi dell'art. 10, secondo comma, nei rispettivi bilanci annuali e pluriennali.

2. Il trasferimento delle somme assegnate dalla regione è effettuato dalla giunta regionale per quote a seguito di presentazione da parte delle associazioni intercomunali o comunità montane di preventivi trimestrali di cassa, unitamente ai quali viene dato atto dei finanziamenti effettivamente erogati ai sensi della presente legge nel corso del trimestre precedente.

3. Per ciascun esercizio finanziario le somme eventualmente non impegnate dalle associazioni intercomunali o comunità montane e quelle relative a contributi già concessi dei quali sia stata accertata la totale o parziale decadenza, vengono portate in aumento dello stanziamento regionale complessivo per l'anno successivo e nuovamente ripartite in sede di approvazione annuale del programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo.

Art. 21.

Finanziamento della spesa

1. La presente legge di spesa a carattere ricorrente fa rinvio alle leggi di bilancio per la relativa copertura finanziaria.

2. Essa autorizza:

a) l'iscrizione nel bilancio pluriennale, per il complessivo periodo considerato da tale bilancio, di previsioni di spesa inerenti l'attuazione del programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo;

b) l'iscrizione di previsioni di spesa nel bilancio annuale e per le singole annualità del bilancio pluriennale corrispondenti alle risorse finanziarie ripartite dal programma regionale per i servizi di sviluppo agricolo;

c) l'istituzione, a partire dal 1° gennaio 1985, di un nuovo capitolo intitolato « Incentivi ed interventi per i servizi di sviluppo agricolo ».

Capo V

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 22.

Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1981, n. 69

1. Al fine di integrare il comitato consultivo regionale per la ricerca scientifica, tecnologica e sviluppo della divulgazione e assistenza tecnica in agricoltura e foreste, l'art. 3 della legge regionale 7 settembre 1981, n. 69, è così sostituito:

« Il comitato è composto da:

a) presidente della giunta regionale con funzione di presidente o componente la giunta regionale suo delegato;

b) altro componente la giunta regionale;

c) sei membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quattro, fra persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del comitato;

d) tre rappresentanti dell'ETSAF;

e) tre rappresentanti dell'URPT;

f) tre rappresentanti delle associazioni di produttori maggiormente rappresentative a livello nazionale;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale;

h) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative a livello nazionale;

i) un rappresentante della Federazione sindacale unitaria;

l) cinque rappresentanti delle tre Università della Toscana, di cui:

1) due rappresentanti della facoltà di scienze agrarie e forestali;

2) un rappresentante della facoltà di scienze matematiche;

3) un rappresentante della facoltà di scienze economiche e commerciali;

4) un rappresentante della facoltà di ingegneria;

m) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

n) un rappresentante dell'istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo;

o) un rappresentante dell'istituto sperimentale per la viticoltura;

p) un rappresentante per la Toscana dell'istituto sperimentale per l'enologia;

q) un rappresentante dell'istituto zooprofilattico per il Lazio e la Toscana;

r) un rappresentante dell'osservatorio di economia agraria;

s) un rappresentante dell'accademia economico-agraria dei georgofili;

t) un rappresentante dell'accademia di scienze forestali;

u) un rappresentante dell'istituto sperimentale di zoologia agraria di Firenze;

v) un rappresentante dell'istituto sperimentale di selvicoltura di Arezzo;

y) un rappresentante dell'istituto sperimentale di floricoltura, sezione operativa di Pescia;

z) un rappresentante degli ordini professionali, degli agronomi, dei veterinari e dei periti agrari.

2. L'art. 4 della legge regione 7 settembre 1981, n. 69 è abrogato.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, recante «Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste e alimentazione».

1. Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente le funzioni esercitate dalle associazioni intercomunali o dalle comunità montane di cui all'art. 2, secondo comma, della legge regionale 12 giugno 1981, n. 52, è aggiunta la seguente lettera:

«e) le funzioni attribuite dalla legislazione regionale concernente i servizi di sviluppo agricolo».

2. La lettera d) del primo comma dell'art. 3 della legge regionale 9 febbraio 1981, n. 15, concernente le funzioni esercitate dalle province è così sostituita:

«d) le funzioni attribuite dalla legislazione regionale concernente i servizi di sviluppo agricolo».

Art. 24.

Coordinamento con la normativa statale e comunitaria

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione statale e dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento al regolamento 79/270/CEE relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

2. Ai fini dell'assunzione tramite pubblico concorso di personale regionale da assegnare allo svolgimento delle funzioni di divulgatore agricolo, può essere richiesto, oltre al possesso degli ordinari requisiti previsti dalla legge, il positivo superamento dei corsi di formazione per divulgatori agricoli realizzati presso il centro di addestramento professionale di Foligno del consorzio interregionale per la divulgazione agricola tra le regioni Lazio, Toscana, Marche ed Umbria di cui alla legge regionale 7 luglio 1982, n. 56.

3. Inoltre, sempre al fine del raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 79/270/CEE, i programmi regionali per i servizi di sviluppo agricolo di cui al cap. II della presente legge considerano elemento preferenziale nel finanziamento dei progetti l'assunzione di divulgatori agricoli formati dal suddetto centro da parte dei centri di sviluppo agricolo.

Art. 25.

Modifiche alla legislazione regionale concernente la contabilità agraria

1. Le sezioni IV e V del titolo I della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71, sono abrogate.

2. I centri di sviluppo agricolo di cui all'art. 4 della presente legge che accedono ai finanziamenti regionali, ai fini dell'informazione contabile della CEE, della ricerca scientifica e della programmazione trasmettono sistematicamente e in forma anonima all'ETSAF i dati tecnico-economici delle contabilità aziendali da loro eseguite.

Art. 26.

Attività transitorie dell'ETSAF relative all'elaborazione di progetti di assistenza tecnico-gestionale alle imprese

1. Allo scopo di favorire la costituzione dei centri di sviluppo agricolo, per tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente legge, l'ETSAF può transitoriamente elaborare progetti di assistenza tecnico-gestionale per le aree nelle quali non siano ancora stati costituiti ai sensi dell'art. 4 i predetti centri avvalendosi della collaborazione delle associazioni regionali di assistenza tecnico-gestionale e specialistica nonchè delle organizzazioni agricole e cooperative regionali maggiormente rappresentative. L'attuazione di tali progetti è affidata dall'ETSAF alle associazioni di operatori agricoli che svolgono nel territorio attività di assistenza tecnico-gestionale.

2. I progetti di cui al comma precedente sono presentati e approvati con le stesse procedure di cui al capo II della presente legge.

3. I progetti presentati dall'ETSAF devono contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 5:

a) la descrizione delle eventuali correlazioni tra il progetto e relativi obiettivi ed altre iniziative in atto o programmate, anche da parte di soggetti diversi;

b) l'individuazione dei soggetti a cui è affidata l'attuazione e la definizione degli impegni in forme giuridicamente vincolanti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oosservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 20 ottobre 1984

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 settembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 23 ottobre 1984.

(6486)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della *Corte costituzionale*, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti* dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227